

Bollettino di Vigilanza

Anno IV n. 12/2016



pubblicato il 31 gennaio 2017



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici
e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1.	REGOLAMENTI.....	3
1.1	REGOLAMENTI	5
	Regolamento n. 33 del 6 dicembre 2016	5
	Regolamento concernente l'informativa al pubblico e all'IVASS di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa) e in particolare al capo IV-ter (informativa e processo di controllo prudenziale), articoli 47-quater, 47-octies, 47-novies, 47-decies, 190, 191, 216-octies, 216-novies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private – modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 - conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA in materia di <i>public disclosure</i> e <i>supervisory reporting</i>	5
2.	PROVVEDIMENTI.....	29
2.1	PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	31
	Provvedimento n. 53 del 6 dicembre 2016.....	31
	Modifiche ed integrazioni al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo VIII (bilancio e scritture contabili) capo I (disposizioni generali sul bilancio), capo II (bilancio di esercizio) e capo V (revisione contabile) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private; al regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al titolo VIII (bilancio e scritture contabili), capo I (disposizioni generali sul bilancio), capo II (bilancio di esercizio), capo III (bilancio consolidato) e capo V (revisione contabile) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private e al provvedimento n. 3 del 21 maggio 2013, concernente modalità e termini per la trasmissione delle comunicazioni sistematiche; al provvedimento IVASS n. 3 del 21 maggio 2013.	31
	Provvedimento n. 54 del 6 dicembre 2016.....	59
	Prova di idoneità per l'anno 2016 per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.	59
	Provvedimento n. 55 del 27 dicembre 2016.....	70
	Limiti per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all'articolo 3 del provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, come modificato dal provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016	70
2.2	PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	73
	Provvedimento n. 0228541/16 del 7 dicembre 2016	73
	Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'assunzione del controllo totalitario di Old Mutual Wealth Italy S.p.A. da parte di Cinven Capital Management (V) General Partner Limited, per il tramite di Ergo Previdenza S.p.A	73
	Provvedimento n. 0229163/16 del 7 dicembre 2016	74
	Accertamento della sussistenza dei requisiti per qualificare SLP –Assicurazioni Spese Legali Peritali e Rischi Accessori S.p.A. come "impresa di assicurazione locale", ai sensi degli articoli 51-ter e 51-quater del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e degli articoli 3 e 6 del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016. Provvedimento.	74

Provvedimento n. 0236888/16 del 20 dicembre 2016	75
Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 12 del Regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015 per l'acquisizione della partecipazione di controllo nella costituenda società Generali Panama S.A.. Provvedimento.	
Provvedimento n. 0237415/16 del 21 dicembre 2016	76
Bene Assicurazioni S.p.A. – Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni 1) Infortuni, 2) Malattia, 3) Corpi di veicoli terrestri, 7) Merci trasportate, 8) Incendio ed elementi naturali, 9) Altri danni ai beni, 10) Responsabilità civile autoveicoli terrestri, 12) Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 13) Responsabilità civile generale, 15) Cauzione, 16) Perdite pecuniarie di vario genere, 17) Tutela legale, 18) Assistenza, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento.....	
2.3 MODIFICHE STATUTARIE	77
Provvedimento n. 0226634/16 del 5 dicembre 2016	77
Net Insurance Life S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento.	
Provvedimento n. 0241445/16 del 28 dicembre 2016	78
Amissima Assicurazioni S.p.A.- Modifiche statutarie. Provvedimento.	
Provvedimento n. 0241446/16 del 28 dicembre 2016	79
Amissima Vita S.p.A.- Modifiche statutarie. Provvedimento.....	
3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.....	81
3.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE	83
3.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI	118

OMISSIS

4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	121
4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	123
5. ALTRE NOTIZIE	125
5.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	127
Comunicazione della fusione per incorporazione con conseguente trasferimenti dei portafogli, ivi inclusi eventuali contratti per i rischi situati in Italia, di Raiffeisen Versicherung AG, Salzburger Landesversicherung AG e Finance Life Lebensversicherung AG a Uniqua Österreich Versicherungen AG, tutte con sede in Austria.	
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia, da Atradius Credit Insurance N.V. (ACI) con sede in Olanda a Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y	

Caución (CyC), con sede in Spagna, che ha contestualmente variato la propria denominazione in Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros.....	127
Comunicazione del trasferimento di parte del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Phoenix Life Limited a ReAssure Limited, entrambe con sede nel Regno Unito.....	128
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia, da Aviva Annuity UK Limited a Aviva Life & Pensions UK Limited entrambe con sede nel Regno Unito.....	128

1. REGOLAMENTI

1.1 REGOLAMENTI

Regolamento n. 33 del 6 dicembre 2016

Regolamento concernente l'informativa al pubblico e all'IVASS di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa) e in particolare al capo IV-ter (informativa e processo di controllo prudenziale), articoli 47-quater, 47-octies, 47-novies, 47-decies, 190, 191, 216-octies, 216-novies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private – modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 - conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA in materia di *public disclosure* e *supervisory reporting*

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 47-quater, 47-octies, 47-novies, 47-decies, 190, 191, 216-octies e 216-novies;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, e in particolare, gli articoli da 290 a 298, da 305 a 311, 314, 359, 365, 372, da 375 a 377 e l'allegato XX;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTE le Linee Guida emanate da EIOPA in materia di:

- informazioni da fornire alle autorità di vigilanza e di informativa al pubblico;
- sui metodi per la determinazione delle quote di mercato ai fini dell'informativa;
- procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)
- Art. 4 (Disposizioni di carattere generale concernenti i gruppi)

CAPO II – RELAZIONE SULLA SOLVIBILITÀ E CONDIZIONE FINANZIARIA: POLITICA E CONTENUTI

SEZIONE I – POLITICA SCRITTA SULLA RELAZIONE SULLA SOLVIBILITÀ E CONDIZIONE FINANZIARIA

- Art. 5 (Politica sull'informativa al pubblico)

SEZIONE II – CONTENUTI DELLA RELAZIONE SULLA SOLVIBILITÀ E CONDIZIONE FINANZIARIA

- Art. 6 (Adempimenti previsti per particolari soggetti)
- Art. 7 (Attività e Risultati)
- Art. 8 (Sistema di *governance*)
- Art. 9 (Profilo di rischio)
- Art. 10 (Valutazione a fini di solvibilità – aspetti generali)
- Art. 11 (Valutazione a fini di solvibilità – attività)
- Art. 12 (Valutazione a fini di solvibilità – riserve tecniche)
- Art. 13 (Valutazione a fini di solvibilità – passività diverse dalle riserve tecniche)
- Art. 14 (Gestione del capitale – fondi propri)
- Art. 15 (Gestione del capitale - specificità di gruppo)
- Art. 16 (Gestione del capitale – differenze tra la formula *standard* e i modelli interni)

CAPO III – INFORMATIVA PERIODICA ALL'IVASS: POLITICA, CONTENUTI, LIMITAZIONI ED ESONERI

SEZIONE I – POLITICA SCRITTA SULLE INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'IVASS

- Art. 17 (Politica sulle informazioni da fornire all'IVASS)

SEZIONE II – CONTENUTI DELLA RELAZIONE PERIODICA ALL'IVASS

- Art. 18 (Adempimenti previsti per particolari soggetti)
- Art. 19 (Attività e Risultati)
- Art. 20 (Sistema di *governance*)
- Art. 21 (Profilo di rischio)
- Art. 22 (Profilo di rischio – specificità di gruppo)
- Art. 23 (Valutazione a fini di solvibilità - attività)
- Art. 24 (Valutazione a fini di solvibilità – riserve tecniche)
- Art. 25 (Valutazione a fini di solvibilità – voci fuori bilancio)
- Art. 26 (Gestione del capitale)

SEZIONE III – INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Art. 27 (Integrazioni)

SEZIONE IV – LIMITAZIONI ED ESONERI

Art. 28 (Limitazioni all'obbligo di informativa con frequenza superiore all'anno)

Art. 29 (Limitazioni o esoneri dall'obbligo di informativa periodica su base analitica)

Art. 30 (Limitazioni o esoneri per imprese appartenenti a gruppi)

Art. 31 (Notifica della frequenza della relazione periodica all'IVASS)

CAPO IV - INFORMATIVA IN CASO DI EVENTI PREDEFINITI

Art. 32 (Informazioni periodiche da fornire all'IVASS a seguito di eventi predefiniti)

CAPO V - PROCEDURE E PROCESSI PER L'INFORMATIVA AL PUBBLICO E PER L'INFORMATIVA DI VIGILANZA

Art. 33 (Esonero dall'obbligo di rendere pubblica un'informazione)

Art. 34 (Divieto di accordi di riservatezza)

Art. 35 (Utilizzo di riferimenti ad altre informazioni nella Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria)

Art. 36 (Relazione unica sulla solvibilità e condizione finanziaria)

Art. 37 (Formato e controlli dei modelli per l'informativa quantitativa)

Art. 38 (Relazione periodica all'IVASS: riferimenti ad altri documenti)

Art. 39 (Approvazione delle informazioni trasmesse all'IVASS)

CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 (Disposizioni transitorie)

Art. 41 (Pubblicazione)

Art. 42 (Entrata in vigore)

Capo I (Disposizioni di carattere generale)

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il regolamento è adottato ai sensi degli articoli 47-quater, 47-octies, 190, 191, comma 1, lettera b) punto 3), 216-octies e 216-novies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dal Regolamento delegato 35/2015 della Commissione europea. In aggiunta, si intende per:
 - a) "Atti delegati": il Regolamento delegato 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;

- b) "Codice": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
- c) "Direttiva": la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Solvibilità II).

Art. 3

(Ambito di applicazione)

- 1. Il Regolamento si applica:
 - a) alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
 - b) all'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2 del Codice;
 - c) alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo.

Art. 4

(Disposizioni di carattere generale concernenti i gruppi)

- 1. Coerentemente con quanto previsto dagli articoli 359 e 372 degli Atti delegati, le disposizioni si applicano, salvo espresse indicazioni contrarie, alla disciplina della relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria e della relazione periodica all'IVASS del gruppo.

Capo II

(Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria: politica e contenuti)

Sezione I

(Politica scritta sulla relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria)

Art. 5

(Politica sull'informativa al pubblico)

- 1. La politica scritta di informativa al pubblico di cui al comma 5 dell'articolo 30 del Codice include almeno le seguenti informazioni:
 - a) l'identificazione delle persone o funzioni responsabili della elaborazione e revisione delle informazioni rese pubbliche;
 - b) i processi per l'adempimento degli obblighi informativi nonché per l'eventuale identificazione delle informazioni suscettibili di esonero ai sensi dell'articolo 47-octies, comma 1 del Codice;
 - c) i processi di revisione e approvazione da parte dell'organo amministrativo della relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria;
 - d) l'individuazione delle informazioni già di dominio pubblico ritenute equivalenti, per natura e portata, agli obblighi informativi nella relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria;
 - e) indicazioni delle ulteriori informazioni che l'impresa potrebbe pubblicare volontariamente ai sensi dell'articolo 47-novies, comma 5 del Codice.

2. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2 del Codice, include gli elementi di cui al comma 1 nella politica scritta di informativa al pubblico anche con riferimento alla relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria di gruppo.

Sezione II
(Contenuti della relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria)

Art. 6
(Adempimenti previsti per particolari soggetti)

1. L'impresa di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, partecipante in almeno un'impresa di assicurazione o riassicurazione avente sede legale nell'Unione europea o in uno Stato terzo e tenuta agli obblighi di calcolo di adeguatezza patrimoniale a livello di gruppo ai sensi dell'articolo 216-ter del Codice, delle relative disposizioni di attuazione e del Titolo II, Capo I degli Atti delegati, integra la propria relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria con le informazioni pertinenti relative al calcolo dell'adeguatezza patrimoniale di gruppo.
2. L'impresa di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, controllata da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in altro Stato membro o in uno Stato terzo e tenuta agli obblighi di calcolo di adeguatezza patrimoniale a livello di gruppo ai sensi dell'articolo 216-ter comma 1 del Codice, delle relative disposizioni di attuazione e del Titolo II, Capo I degli Atti delegati, integra la propria relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria con le informazioni pertinenti relative al calcolo dell'adeguatezza patrimoniale di gruppo.
3. L'obbligo relativo alle informazioni integrative di cui ai commi 1 e 2 può essere assolto secondo le tempistiche stabilite dall'ordinamento per il reporting di gruppo.
4. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo trasmettono all'IVASS la propria relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria unitamente alla relazione periodica.

Art. 7
(Attività e Risultati)

1. Con riguardo alla sezione "A.1 Attività", la relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, oltre alle informazioni indicate dall'articolo 293 degli Atti Delegati, comprende le seguenti ulteriori informazioni:
 - a) la denominazione e la sede legale delle persone giuridiche o il nominativo e il domicilio delle persone fisiche che possiedono, direttamente o indirettamente, delle partecipazioni qualificate nell'impresa, con indicazione della relativa quota posseduta e, se diversa, della quota di diritti di voto spettanti;
 - b) un elenco delle imprese controllate, partecipate o soggette a direzione unitaria che includa la denominazione, la forma giuridica, lo Stato in cui è ubicata la sede legale, la quota posseduta o, se diversa, la quota di diritti di voto spettanti;

- c) una rappresentazione grafica della struttura che illustri la posizione dell'impresa nei confronti del gruppo, con evidenza degli assetti proprietari e dei rapporti con gli azionisti qualificati e di tutti i soggetti controparti di operazioni infragruppo.
2. Con riguardo alla sezione "A.2 Risultati di sottoscrizione", l'impresa fa riferimento alle aree di attività definite nell'Allegato I degli Atti delegati in coerenza con il contenuto del modello quantitativo di vigilanza S.05.01 come definito nel Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione del 2 dicembre 2015.
3. Con riguardo alla sezione "A.4 Risultati di altre attività", la relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, oltre alle informazioni indicate dall'articolo 293 degli Atti Delegati, comprende anche una descrizione dei contratti di *leasing* significativi, distinti tra *leasing* operativo e *leasing* finanziario.
4. Con riguardo alla sezione "A.1 Attività", la relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria di gruppo, oltre alle informazioni indicate dagli articoli 293 e 359 degli Atti delegati, comprende anche la descrizione delle principali differenze tra l'area di consolidamento considerata ai fini del bilancio consolidato redatto ai sensi dell'articolo 95 del Codice e l'area di consolidamento considerata ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo ai sensi dell'articolo 216-ter del Codice, delle relative disposizioni di attuazione e del Titolo II, Capo I degli Atti delegati.

Art. 8
(Sistema di *governance*)

1. Con riguardo alla sezione "B.1 Informazioni generali sul sistema di *governance*", la relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, oltre alle informazioni indicate dall'articolo 294 degli Atti delegati, comprende anche le modalità attraverso le quali:
- a) sono garantiti alle funzioni fondamentali i necessari poteri, le risorse e l'indipendenza funzionale dalle aree o unità operative;
 - b) è realizzato il coordinamento tra gli organi di amministrazione e controllo e le funzioni di gestione del rischio, di conformità, di revisione interna ed attuariale;
 - c) le funzioni fondamentali informano e supportano gli organi di amministrazione e controllo.
2. Con riguardo alla sezione "B.3 Sistema di gestione dei rischi, compresa la valutazione interna del rischio e della solvibilità", nel caso di utilizzo di un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità la relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, oltre alle informazioni indicate dall'articolo 294 degli Atti delegati, include anche le seguenti informazioni sulla *governance* del modello interno:
- a) indicazione di ruoli di responsabilità, con evidenza di compiti, posizione ricoperta e ambito delle responsabilità;
 - b) in caso di esistenza di specifici comitati, l'indicazione delle modalità con cui questi interagiscono con l'organo amministrativo al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 46-quinquies del Codice;
 - c) informazioni su eventuali cambiamenti sostanziali nella *governance* del modello interno verificatisi nell'anno;
 - d) la descrizione dei processi di convalida utilizzati al fine di monitorare i risultati e l'adequazione del modello interno nel continuo.

Art. 9
(Profilo di rischio)

1. Con riguardo alla sezione “C.1 Rischio di sottoscrizione”, la relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, oltre alle informazioni indicate dall’articolo 295 degli Atti delegati, comprende anche le seguenti informazioni relative al trasferimento dei rischi a società veicolo:
 - a) la descrizione dei rischi trasferiti;
 - b) le caratteristiche delle società veicolo cui i rischi sono trasferiti, inclusi gli estremi dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 57-bis del Codice e dell’articolo 318 degli Atti delegati e le modalità di verifica nel continuo del rispetto del requisito di finanziamento integrale di cui all’articolo 319 degli Atti delegati.

Art. 10
(Valutazione a fini di solvibilità – aspetti generali)

1. Con riguardo alle sezioni “D.1 Attività” e “D.3 Altre Passività”, la relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, oltre a contenere le informazioni indicate dall’articolo 296 degli Atti delegati, illustra, per ciascuna classe rilevante, come l’aggregazione in classi ha tenuto conto della natura, della funzione, del rischio e della significatività delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche.
2. Al fine di assicurare coerenza con le informazioni quantitative, l’impresa evita di utilizzare classi diverse da quelle previste nel modello quantitativo di stato patrimoniale S.02.01 come definito nel Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione del 2 dicembre 2015, a meno che non sia in grado di dimostrare che la diversa modalità di presentazione scelta è più chiara e pertinente.

Art. 11
(Valutazione a fini di solvibilità – attività)

1. Con riguardo alla sezione “D.1 Attività”, la relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria oltre a contenere le informazioni indicate dall’articolo 296 degli Atti delegati e all’articolo 10 illustra, per ciascuna classe rilevante:
 - a) i criteri ed i metodi di rilevazione e di valutazione nonché i dati di input utilizzati;
 - b) le ipotesi e le metodologie usate per stimare l’impatto delle principali fonti di incertezza e le valutazioni discrezionali effettuate che potrebbero avere un impatto sostanziale sugli importi rilevati;
 - c) qualsiasi modifica apportata ai criteri ed ai metodi di rilevazione e di valutazione durante il periodo di riferimento e le motivazioni alla base di tali modifiche.
2. La relazione include anche ulteriori informazioni per le seguenti classi di attività, se rilevanti:
 - a) con riguardo alle attività immateriali rilevanti: se valutate diversamente da zero, una descrizione della loro natura e degli elementi oggettivi e dei criteri utilizzati nell’individuazione dei mercati attivi per attività identiche o simili;
 - b) con riguardo alle attività finanziarie rilevanti: informazioni sui criteri utilizzati per valutare se i relativi mercati sono attivi e una descrizione dei metodi di valutazione adottati in presenza di mercati non attivi. Inoltre, se i dati di input utilizzati non si

basano su valori di mercato osservabili, una descrizione delle analisi di sensitività dei valori rilevati in bilancio rispetto alle ipotesi sugli input non osservabili;

- c) separatamente per le operazioni di *leasing* finanziario e operativo: la descrizione delle principali condizioni di locazione in relazione a ciascuna classe rilevante di attività oggetto della locazione, dei proventi e delle obbligazioni che ne derivano, specificando se il contratto di locazione comporta il trasferimento della proprietà del beni in oggetto;
- d) con riguardo alle imposte attive differite rilevanti:
 - i. informazioni sulle origini della loro rilevazione;
 - ii. gli importi ed i tempi di azzeramento, se applicabili, delle differenze temporali deducibili;
 - iii. informazioni sulle perdite fiscali ed i crediti di imposta non utilizzati per i quali nessuna attività fiscale differita è rilevata in bilancio e sulle relative motivazioni;
- e) con riguardo alle partecipazioni: se del caso, una illustrazione delle motivazioni che hanno portato ad utilizzare metodi di valutazione diversi dal metodo basato sui prezzi di mercato quotati in mercati attivi o dal metodo del patrimonio netto aggiustato.

Art. 12

(Valutazione a fini di solvibilità – riserve tecniche)

1. Con riguardo alla sezione “D.2 Riserve Tecniche”, la relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, oltre a contenere le informazioni indicate dall’articolo 296 degli Atti delegati, illustra le principali semplificazioni utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche, comprese quelle adottate nel calcolo del margine di rischio.

Art. 13

(Valutazione a fini di solvibilità – passività diverse dalle riserve tecniche)

1. Con riguardo alla sezione “D.3 Altre Passività”, la relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, oltre a contenere le informazioni indicate dall’articolo 296 degli Atti delegati e all’articolo 10, illustra, per ciascuna classe rilevante di passività diverse dalle riserve tecniche:
 - a) i criteri e i metodi di rilevazione e di valutazione nonché i dati di input utilizzati;
 - b) le ipotesi sui principali fattori di incertezza e le valutazioni discrezionali effettuate che potrebbero avere un impatto sostanziale sugli importi rilevati;
 - c) qualsiasi modifica apportata ai criteri e ai metodi di rilevazione e di valutazione durante il periodo di riferimento e le motivazioni alla base di tali modifiche.
2. La relazione include anche ulteriori informazioni per le seguenti classi di passività, se rilevanti:
 - a) separatamente per le operazioni di *leasing* finanziario e operativo: la descrizione delle principali obbligazioni derivanti da contratti di *leasing*, con specificazione delle operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto;
 - b) con riguardo alle passività fiscali differite:
 - i. informazioni sulle origini della loro rilevazione;

- ii. gli importi ed i tempi di azzeramento, se applicabili, delle differenze temporali deducibili;
 - iii. informazioni sulle perdite fiscali ed i crediti di imposta per i quali nessuna passività fiscale differita è rilevata in bilancio e sulle relative motivazioni;
- c) con riguardo alle obbligazioni, la natura dell'obbligazione e, se nota, la tempistica prevista di eventuali esborsi e l'indicazione delle incertezze circa l'ammontare o la tempistica degli esborsi e di come tali incertezze sono state prese in considerazione nella valutazione;
- d) con riguardo alle passività relative ai benefici per i dipendenti da parte dei datori di lavoro:
- i. per ciascuna categoria di benefici, la descrizione della loro natura, dei loro importi, delle metodologie, delle ipotesi demografiche e dei dati di input utilizzati nella loro valutazione;
 - ii. relativamente ai piani a benefici definiti, la descrizione generale del piano, della natura e valore delle attività a servizio del piano per ciascuna classe di attività e l'incidenza percentuale di ciascuna classe di attività rispetto al totale delle attività per piano, compresi i diritti di rimborso.

Art. 14

(Gestione del capitale – fondi propri)

1. Con riguardo alla sezione “E.1 Fondi propri”, la relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, oltre alle informazioni indicate nell'articolo 297 degli Atti delegati, comprende anche:
- a) una descrizione di ciascun elemento rilevante dei fondi propri di cui agli articoli 69, 72, 74, 76 e 78 degli Atti delegati, così come degli elementi che hanno ricevuto l'approvazione dell'IVASS ai sensi dell'articolo 79 degli Atti delegati, distinguendo tra elementi di base ed accessori;
 - b) per ciascun elemento rilevante dei fondi propri la misura in cui è disponibile, subordinato, nonché l'indicazione della sua durata e delle altre caratteristiche di rilievo per la valutazione della sua qualità;
 - c) un'analisi dei cambiamenti sostanziali dei fondi propri nel periodo di riferimento, che tenga conto del valore degli elementi dei fondi propri emessi nel corso dell'esercizio, del valore degli strumenti rimborsati nel corso dell'esercizio e della misura in cui l'emissione è stata utilizzata per finanziare il rimborso;
 - d) in relazione alle passività subordinate, una spiegazione delle variazioni dei loro importi;
 - e) per la pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 297, paragrafo 1, lettera c) degli Atti delegati la descrizione delle restrizioni ai fondi propri disponibili e dell'impatto sul capitale ammissibile di livello 1 limitato, livello 2 e di livello 3;
 - f) i dettagli del meccanismo di assorbimento delle perdite utilizzato per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera e) degli Atti delegati, compreso il momento di attivazione del meccanismo e i relativi effetti;
 - g) una descrizione degli elementi principali della riserva di riconciliazione;
 - h) per ogni elemento dei fondi propri di base soggetti alle disposizioni transitorie, l'indicazione dei seguenti aspetti:
 - i. il livello in cui ciascun elemento di base è stato classificato e relativa motivazione;

- ii. la prima data utile per l'esercizio del rimborso anticipato e le eventuali date di rimborso anticipato che seguono o l'eventuale precisazione che il rimborso anticipato è previsto solo dopo la fine del periodo transitorio;
 - i) per la pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 297, paragrafo 1, lettera g) degli Atti delegati le informazioni sul tipo di accordo in base al quale ciascun elemento dei fondi propri accessori, una volta richiamato o soddisfatte le condizioni ivi previste, diventerebbe un elemento dei fondi propri di base e sulla natura di quest'ultimo, compreso il livello, la data dell'avvenuta approvazione dell'elemento dei fondi propri accessori da parte dell'autorità di vigilanza e, in caso di approvazione di un metodo, il periodo cui si riferisce l'approvazione;
 - j) se è stato utilizzato un metodo per stabilire l'importo di un elemento rilevante dei fondi propri accessori, l'impresa descrive:
 - i. le modalità con le quali la valutazione fornita dal metodo è variata nel tempo;
 - ii. gli input alla metodologia che hanno comportato la variazione della valutazione di cui alla lettera i.;
 - iii. la misura in cui l'importo calcolato è influenzato dall'esperienza passata, compresi i risultati relativi ai precedenti richiami;
 - k) per quanto riguarda gli elementi dedotti dai fondi propri:
 - i. l'eccedenza totale di attività rispetto alle passività nell'ambito dei fondi separati e dei portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità, individuando l'importo al quale viene applicato l'aggiustamento per stabilire i fondi propri disponibili;
 - ii. la misura e le ragioni delle restrizioni, delle deduzioni o dei gravami significativi riguardanti i fondi propri.
2. Nella stessa sezione, la relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria illustra le modalità di calcolo e il significato di eventuali indicatori di solvibilità che l'impresa renda eventualmente pubblici in aggiunta a quelli inclusi nel modello quantitativo di vigilanza S.23.01 sui fondi propri di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione del 2 dicembre 2015.

Art. 15

(Gestione del capitale – specificità di gruppo)

1. Con riguardo alla sezione "E.1 Fondi propri", la relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria di gruppo oltre alle informazioni indicate dagli articoli 297 e 359 degli Atti delegati, comprende anche le seguenti informazioni sui fondi propri a livello di gruppo:
- a) le caratteristiche degli elementi dei fondi propri emessi da un'impresa del gruppo diversa dall'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210 del Codice;
 - b) laddove elementi significativi dei fondi propri sono emessi da un'impresa di assicurazione e riassicurazione controllata o partecipata avente sede legale in uno Stato terzo e si siano verificate le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera e) secondo periodo del Codice e relative disposizioni di attuazione, in termini di equivalenza di regime ed utilizzo dei criteri di calcolo di detto Stato terzo, la descrizione del sistema di classificazione degli elementi dei fondi propri, fra cui le informazioni sui livelli, sui criteri e sui limiti;
 - c) laddove elementi significativi dei fondi propri siano emessi da un'impresa appartenente ad un altro settore finanziario e, come tale, soggetta ai requisiti di classificazione previsti dalle relative norme settoriali, la descrizione della fonte, della

natura e dei criteri di tale classificazione dei fondi propri per livelli, nonché l'ammontare dei fondi propri distinto per detti livelli;

- d) le modalità con cui il calcolo dei fondi propri del gruppo ha tenuto conto delle operazioni infragruppo, ivi comprese quelle con imprese di altri settori finanziari;
- e) la natura delle restrizioni alla trasferibilità ed alla fungibilità degli elementi dei fondi propri delle imprese partecipate o controllate, se presenti.

Art. 16

(Gestione del capitale – differenze tra la formula *standard* e i modelli interni)

1. Con riguardo alla sezione “E.4 Differenze tra la formula *standard* ed il modello interno utilizzato”, la relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, oltre a contenere le informazioni indicate dall'articolo 297 degli Atti delegati, nel descrivere le principali differenze di metodologie e ipotesi del modello interno rispetto alla formula *standard*, illustra anche quanto segue:
 - a) la struttura del modello interno;
 - b) le metodologie di aggregazione e gli effetti di diversificazione del modello interno;
 - c) i rischi non coperti dalla formula *standard* ma coperti dal modello interno.

Capo III

(Informativa periodica all'IVASS: politica, contenuti, limitazioni ed esoneri)

Sezione I

(Politica scritta sulle informazioni da fornire all'IVASS)

Art. 17

(Politica sulle informazioni da fornire all'IVASS)

1. La politica scritta sulle informazioni da fornire all'IVASS, di cui all'articolo 30, comma 5 del Codice, è approvata dall'organo amministrativo e include almeno le seguenti informazioni:
 - a) l'identificazione delle persone o funzioni responsabili della redazione e revisione delle informazioni all'IVASS;
 - b) la definizione di procedure e tempistiche per l'adempimento dei vari obblighi di informativa, della revisione e dell'approvazione;
 - c) la spiegazione dei processi e dei controlli per garantire l'affidabilità, la completezza e la coerenza dei dati forniti, agevolando l'analisi ed il confronto nel corso degli anni.
2. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2 del Codice, include gli elementi illustrati al comma 1 nella politica di informativa sulle informazioni da fornire all'IVASS anche con riferimento alle informazioni di gruppo.

Sezione II
(Contenuti della relazione periodica all'IVASS)

Art. 18
(Adempimenti previsti per particolari soggetti)

1. L'impresa di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, partecipante in almeno un'impresa di assicurazione o riassicurazione avente sede legale nell'Unione europea o in uno Stato terzo e tenuta agli obblighi di calcolo di adeguatezza patrimoniale a livello di gruppo ai sensi dell'articolo 216-ter del Codice, delle relative disposizioni di attuazione e del Titolo II, Capo I degli Atti delegati, integra la propria relazione periodica all'IVASS con le informazioni pertinenti relative al calcolo dell'adeguatezza patrimoniale di gruppo.
2. L'impresa di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, controllata da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in altro Stato membro o in uno Stato terzo e tenuta agli obblighi di calcolo di adeguatezza patrimoniale a livello di gruppo ai sensi dell'articolo 216-ter, comma 1 del Codice, delle relative disposizioni di attuazione e del Titolo II, Capo I degli Atti delegati, integra la propria relazione periodica all'IVASS con le informazioni pertinenti relative al calcolo dell'adeguatezza patrimoniale di gruppo.
3. L'obbligo relativo alle informazioni integrative di cui ai commi 1 e 2 può essere assolto secondo le tempistiche relative al reporting di gruppo. L'obbligo non è dovuto in caso di accordo nel collegio dei supervisori di cui all'articolo 6, comma 4, delle disposizioni attuative dell'articolo 216-ter del Codice.

Art. 19
(Attività e Risultati)

1. Con riguardo alla sezione "A.1 Attività", la relazione periodica all'IVASS, oltre alle informazioni indicate dall'articolo 307 degli Atti delegati, comprende anche le seguenti informazioni:
 - a) il numero dei dipendenti a tempo pieno o il suo equivalente;
 - b) un elenco delle sedi secondarie.
2. Con riguardo alla sezione "A.2 Risultati di sottoscrizione", la relazione periodica all'IVASS, oltre alle informazioni indicate dall'articolo 307 degli Atti delegati, comprende anche le seguenti informazioni relative alle tecniche di attenuazione del rischio legato all'attività di sottoscrizione:
 - a) l'impatto delle tecniche di attenuazione del rischio sui risultati di sottoscrizione, distinto per ramo di attività *Solvency II*, in coerenza con il contenuto del modello quantitativo di vigilanza S.05.01. di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015;
 - b) indicazione dell'efficacia delle tecniche di attenuazione del rischio.

Art. 20
(Sistema di *governance*)

1. Con riguardo alla sezione “B.1 Informazioni generali sul sistema di *governance*”, la relazione periodica all’IVASS, oltre alle informazioni indicate dall’articolo 308 degli Atti delegati, comprende anche le seguenti informazioni:
 - a) la descrizione dettagliata della struttura organizzativa interna, anche in forma di organigramma, e delle posizioni dei responsabili delle funzioni fondamentali;
 - b) le modalità di svolgimento del processo di autovalutazione dell’organo amministrativo ed eventuali misure correttive assunte per il miglioramento, anche tenuto conto del livello di professionalità degli amministratori rispetto all’operatività e al profilo di rischio dell’impresa;
 - c) le misure intraprese per monitorare gli interessi degli amministratori nelle operazioni della società sulle quali sono chiamati a decidere, le operazioni con parti correlate ed in generale i conflitti di interesse;
 - d) nell’ambito delle modifiche significative al sistema di *governance* da segnalare ai sensi dell’articolo 294, paragrafo 1, lettera b) degli Atti delegati, le modifiche eventualmente apportate all’organigramma aziendale e al sistema delle deleghe già comunicati all’IVASS;
 - e) l’indicazione delle modalità attraverso cui la politica e le pratiche di remunerazione dell’impresa promuovono e sono coerenti con una gestione sana ed efficace dei rischi e non incoraggiano l’assunzione di rischi che eccedono i limiti di tolleranza stabiliti nell’ambito della politica di gestione del rischio.
2. Con riguardo alla sezione “B.3 Sistema di gestione dei rischi, compresa la valutazione interna del rischio e della solvibilità”, la relazione periodica all’IVASS, oltre alle informazioni indicate dall’articolo 308 degli Atti delegati, illustra nel dettaglio anche:
 - a) le modalità con cui sono documentati, monitorati e applicati le strategie, gli obiettivi, i processi e le procedure di segnalazione del sistema di gestione dei rischi dell’impresa, distintamente per ciascuna categoria di rischio;
 - b) in presenza di un contratto di esternalizzazione che limiti la segnalazione di informazioni sul *rating* esterno e sull’ECAI prescelta nei modelli di informativa quantitativa, le procedure messe in atto per garantire nel continuo che siano rispettati i requisiti in materia di investimenti e che tutte le informazioni rilevanti concernenti il portafoglio di investimento siano prese in considerazione nella gestione dei rischi;
 - c) la natura e l’adeguatezza dei dati fondamentali utilizzati nei modelli interni nonché il processo per il controllo della qualità dei dati.
3. Con riguardo alla sezione “B.1 Informazioni generali sul sistema di *governance*”, la relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria di gruppo, oltre alle informazioni indicate dall’articolo 308 e 372 degli Atti delegati, comprende anche le seguenti informazioni:
 - a) la descrizione dei processi di calcolo della solvibilità di gruppo e del metodo di calcolo utilizzato, con particolare riferimento alle modalità ed ai processi di preparazione dei dati utilizzati nel calcolo;
 - b) le informazioni sulle basi, sui metodi e sulle ipotesi utilizzate a livello di gruppo per la valutazione ai fini della solvibilità delle attività e passività del gruppo diverse dalle

riserve tecniche, con particolare riguardo alla valutazione dei dati provenienti da imprese con sede legale in Paesi terzi e da imprese non regolamentate;

- c) le direttive impartite dall'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210 comma 2 del Codice alle società del gruppo;
- d) i sistemi di coordinamento tra gli organi sociali e le funzioni di gestione del rischio, di conformità, di revisione interna e attuariale del gruppo e tra questi e i relativi organi e funzioni delle singole imprese del gruppo;
- e) i provvedimenti adottati per dare attuazione alle disposizioni impartite dall'IVASS in materia di gruppo;
- f) le verifiche effettuate sulle società del gruppo nonché i relativi esiti e gli eventuali provvedimenti adottati, ivi incluse le attività di verifica volte ad accertare l'adempimento da parte delle singole imprese componenti il gruppo dei provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni dell'IVASS.

Art. 21
(Profilo di rischio)

1. Con riguardo alla sezione "C.6 Altri rischi sostanziali", la relazione periodica all'IVASS, oltre alle informazioni indicate dall'articolo 309 degli Atti delegati, comprende anche le seguenti informazioni:
 - a) la descrizione delle modalità con le quali l'uso di strumenti derivati contribuisce alla riduzione dei rischi o ad una gestione efficiente del portafoglio;
 - b) la descrizione dettagliata dell'impatto sul calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, laddove significativo, delle tecniche di attenuazione del rischio, sia di tipo riassicurativo che finanziario, e delle future misure di gestione e delle modalità con le quali tali tecniche e misure abbiano soddisfatto i criteri per il loro riconoscimento nel menzionato calcolo;
 - c) la descrizione del modello di sottoscrizione scelto nel caso in cui l'impresa abbia selezionato "Altro" alla voce "C0140 - Tipo di modello di sottoscrizione" nel modello quantitativo di vigilanza S.30.03 di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015;
 - d) una sintesi della politica sulle operazioni infragruppo che includa l'illustrazione dei criteri utilizzati per l'identificazione di quelle da comunicare ai sensi dell'articolo 216 del Codice e relative disposizioni di attuazione, con specifica evidenza di limiti ed operatività previsti per le operazioni poste in essere con soggetti controllanti e relative società controllate non rientranti nel perimetro del gruppo ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo di cui all'articolo 216-ter del Codice e relative disposizioni di attuazione. Per ciascuna delle operazioni infragruppo effettuate sono fornite le informazioni concernenti:
 - i. l'ammontare delle operazioni;
 - ii. l'ammontare dei saldi in essere, se del caso;
 - iii. i termini e le condizioni delle operazioni.

Art. 22

(Profilo di rischio – specificità di gruppo)

1. Con riguardo alla sezione “C.6 Altri rischi sostanziali”, la relazione periodica all’IVASS a livello di gruppo presentata dall’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210 comma 2 del Codice, oltre alle informazioni indicate dagli articoli 309 e 372 degli Atti delegati, contiene anche una sintesi della linee guida in materia di operatività infragruppo che includa l’illustrazione dei criteri utilizzati per l’identificazione di quelle da comunicare ai sensi dell’articolo 216 del Codice e relative disposizioni di attuazione, con specifica evidenza di limiti ed operatività previsti per le operazioni poste in essere con soggetti controllanti e relative controllate non rientranti nel perimetro del gruppo ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo di cui all’articolo 216-ter del Codice e relative disposizioni di attuazione. Per ciascuna delle operazioni infragruppo effettuate sono descritte:
 - a) la logica commerciale alla base dell’operazione;
 - b) per ciascuna parte interessata, i rischi e i rendimenti derivanti dall’operazione;
 - c) eventuali aspetti particolari dell’operazione che sono o possono diventare svantaggiosi per una delle parti interessate;
 - d) eventuali conflitti di interesse che potrebbero essere sorti nella negoziazione o nell’esecuzione dell’operazione e tutti i potenziali conflitti di interesse che potrebbero sorgere in futuro;
 - e) se l’operazione è legata ad altre in termini di tempi, funzione e pianificazione, l’effetto di ciascuna di esse nonché quello complessivo netto su ciascuna delle parti interessate e sul gruppo;
 - f) se l’operazione dipende da una procedura di liquidazione e, in tal caso, le circostanze in cui può essere eseguita.
2. Con riguardo alla sezione “C.6 Altri rischi sostanziali”, la relazione periodica all’IVASS a livello di gruppo presentata dall’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2 del Codice, oltre alle informazioni indicate dagli articoli 309 e 372 degli Atti delegati, contiene anche le seguenti informazioni su eventuali concentrazioni di rischi a livello di gruppo da comunicare ai sensi dell’art 215-quater del Codice e relative disposizioni di attuazione, fra cui:
 - a) una sintesi della politica sulle concentrazioni di rischi a livello di gruppo che includa l’illustrazione dei criteri utilizzati per l’identificazione delle concentrazioni di rischi da comunicare ai sensi dell’art 215-quater del Codice;
 - b) la descrizione dei rischi e della probabilità del loro materializzarsi;
 - c) la valutazione dell’esposizione massima del gruppo nello scenario peggiore;
 - d) l’indicazione delle azioni di attenuazione e del loro impatto sulla esposizione massima del gruppo;
 - e) l’analisi e la quantificazione delle concentrazioni di rischio per singola impresa esposta e per ciascuna area di attività (c.d. *line of business*) della stessa;
 - f) la coerenza con il modello di *business*, la propensione al rischio e la strategia del gruppo, compreso il rispetto dei limiti fissati dai processi e dalle politiche di gestione dei rischi nonché dal sistema di controllo interno di gruppo;
 - g) la misura in cui le perdite derivanti dalle concentrazioni di rischio influenzano la redditività complessiva del gruppo o la sua liquidità a breve termine;

- h) il rapporto, la correlazione e l'interazione tra i fattori di rischio presenti nelle varie entità del gruppo e ogni potenziale ricaduta della concentrazione dei rischi in una determinata area di attività;
- i) le informazioni quantitative sulla concentrazione di rischio e l'effetto sull'impresa e sul gruppo nonché sull'effetto dei contratti di riassicurazione;
- j) l'individuazione dell'elemento interessato quale attività, passività o voce fuori bilancio.

Art. 23

(Valutazione a fini di solvibilità - attività)

1. Con riguardo alla sezione "D.1 Attività", la relazione periodica all'IVASS, oltre alle informazioni indicate dall'articolo 310 degli Atti delegati, comprende anche le seguenti informazioni:
 - a) laddove siano rilevate attività fiscali differite rilevanti, una descrizione delle modalità con le quali l'impresa valuta la probabilità di redditi imponibili futuri, ove applicabile, e rileva l'importo e gli orizzonti temporali previsti per l'annullamento delle differenze temporanee;
 - b) sulla eventuale mancata indicazione di un valore massimo di eventuali garanzie illimitate riportate nel modello quantitativo di vigilanza S.03.03 quale definito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015.

Art. 24

(Valutazione a fini di solvibilità – riserve tecniche)

1. Con riguardo alla sezione "D.2 Riserve tecniche", la relazione periodica all'IVASS, oltre alle informazioni indicate dall'articolo 310 degli Atti delegati, comprende anche le seguenti informazioni relative al calcolo delle riserve tecniche:
 - a) la descrizione dettagliata delle metodologie attuariali e delle ipotesi utilizzate, ivi incluse le eventuali semplificazioni adottate, anche nel calcolo dei premi futuri e del margine di rischio, con relativa allocazione alle singole aree di attività;
 - b) l'illustrazione delle ragioni a sostegno dell'adeguatezza delle metodologie adottate e di eventuali modifiche significative ad esse apportate rispetto alla natura, portata e complessità dei rischi dell'impresa;
 - c) una descrizione dei limiti di un contratto applicati nell'ambito di ogni area di attività e i dettagli di tutti i contratti esistenti che includono rinnovi significativi;
 - d) i dettagli delle principali opzioni e garanzie, del loro impatto sul calcolo delle riserve tecniche nonché della relativa evoluzione;
 - e) una sintesi delle modifiche sostanziali del livello delle riserve tecniche rispetto all'ultima relazione e relative cause, con particolare riguardo al fondamento logico delle modifiche significative apportate alle ipotesi adottate;
 - f) le modifiche significative nei tassi di estinzione anticipata;
 - g) il dettaglio dei gruppi di rischi omogenei utilizzati;
 - h) eventuali raccomandazioni in merito ai miglioramenti da apportare alle procedure interne in relazione ai dati considerati rilevanti;
 - i) informazioni su eventuali carenze significative di dati e relativi aggiustamenti;

- j) una descrizione delle riserve tecniche che sono state calcolate come elemento unico;
 - k) la descrizione del punto in cui è stata effettuata la scomposizione (c.d. *unbundling*) per i contratti rilevanti;
 - l) le caratteristiche del generatore di scenari economici, fra cui la spiegazione delle modalità con le quali è stata raggiunta la coerenza con il tasso di interesse privo di rischio e le ipotesi di volatilità scelte;
 - m) se sono utilizzate le relative misure, la descrizione delle valutazioni di cui all'articolo 30-bis, comma 6, lettere a), b) e c) del Codice. Se l'azzeramento dell'aggiustamento di congruità o dell'aggiustamento per la volatilità comporta il mancato rispetto del requisito patrimoniale di solvibilità, l'analisi delle misure applicabili in tale situazione per ristabilire il livello dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il profilo di rischio al fine di ripristinare il rispetto del requisito patrimoniale di solvibilità;
 - n) le caratteristiche del metodo di calcolo degli importi significativi recuperabili dai contratti di riassicurazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla relazione periodica all'IVASS di gruppo.
3. Con riguardo alla sezione "D.2 Riserve tecniche", la relazione periodica all'IVASS di gruppo oltre alle informazioni indicate dagli articoli 310 e 372 degli Atti delegati, comprende anche le seguenti informazioni relative al calcolo delle riserve tecniche di gruppo:
- a) eventuali aggiustamenti significativi operati sulle riserve tecniche delle imprese di assicurazione e riassicurazione a livello individuale per il calcolo delle riserve tecniche di gruppo, compresa l'eliminazione delle operazioni infragruppo;
 - b) se il gruppo applica le misure relative alle garanzie di lungo termine o le misure transitorie, l'impatto degli aggiustamenti a livello di gruppo sulle misure applicate dalle singole imprese;
 - c) basi, metodi e ipotesi utilizzate per il calcolo delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale in uno Stato Terzo e incluse nel calcolo delle riserve tecniche di gruppo, anche qualora si applichino, ove consentito, disposizioni di un regime di solvibilità ritenuto equivalente.

Art. 25

(Valutazione a fini di solvibilità – voci fuori bilancio)

1. Con riguardo alle sezioni "D.1. Attività" e "D.3 Altre passività", la relazione periodica all'IVASS, oltre alle informazioni indicate dall'articolo 310 degli Atti delegati, include anche una descrizione di qualsiasi altra rilevante attività o passività fuori bilancio non riportata nel modello quantitativo di vigilanza S.03.01 di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015.

Art. 26

(Gestione del capitale)

1. Con riguardo alla sezione "E.1 Fondi propri", la relazione periodica all'IVASS, oltre alle informazioni indicate dall'articolo 311 degli Atti delegati, comprende anche le informazioni dettagliate sugli importi delle distribuzioni agli azionisti.

2. Con riguardo alla sezione “E.2 Requisito patrimoniale di solvibilità e requisito patrimoniale minimo”, la relazione periodica all’IVASS, oltre a contenere le informazioni indicate dall’articolo 311 degli Atti delegati, spiega le modalità con le quali l’uso di una semplificazione con impatto significativo sul calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità sulla base della formula standard è giustificato dalla natura, portata e complessità dei rischi assunti dall’impresa.

Sezione III (Informazioni integrative)

Art. 27 (Integrazioni)

1. L’impresa integra le informazioni trasmesse sulla base del Regolamento di esecuzione UE 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 e del presente Regolamento con le ulteriori informazioni individuate dall’IVASS come necessarie all’esercizio delle sue funzioni di vigilanza e che l’IVASS rende note unitamente alla periodicità e alle istruzioni per la relativa trasmissione.

Sezione IV (Limitazioni ed esoneri)

Art. 28 (Limitazioni all’obbligo di informativa con frequenza superiore all’anno)

1. L’impresa di assicurazione o riassicurazione italiana non appartenente a un gruppo che intende beneficiare della limitazione dell’obbligo di informativa con frequenza superiore all’anno ai sensi dell’articolo 47–quater, comma 3 del Codice, comunica all’IVASS tale intenzione almeno 60 giorni prima della data di riferimento dell’informativa.
2. La comunicazione di cui al comma 1 include:
 - a) le motivazioni e la documentazione a sostegno della limitazione, secondo i requisiti previsti dall’articolo 47–quater, comma 3 del Codice;
 - b) la politica sulle informazioni da rendere all’IVASS di cui all’articolo 30, comma 5, del Codice e di cui all’articolo 17 del Regolamento.
3. L’IVASS, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, comunica l’esistenza di eventuali elementi ostativi alla limitazione prospettata, tenendo conto di quanto stabilito all’articolo 47–quater, commi 3, 5, 6 e 11 del Codice.
4. La limitazione individuata con le modalità di cui al presente articolo si presuppone confermata fino a diversa comunicazione da parte dell’impresa, ferma restando l’esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell’IVASS. L’impresa dà evidenza della valutazione condotta nella relazione periodica all’IVASS.

Art. 29

(Limitazioni o esoneri dall'obbligo di informativa periodica su base analitica)

1. L'impresa di assicurazione o riassicurazione italiana non appartenente a un gruppo, che intende beneficiare delle limitazioni o dell'esonero dall'obbligo di presentazione periodica delle informazioni analitiche di vigilanza ai sensi dell'art. 47-quater, comma 7 del Codice, comunica all'IVASS tale intenzione almeno 60 giorni prima della data di riferimento dell'informativa.
2. La comunicazione di cui al comma 1 include:
 - a) le motivazioni e la documentazione a sostegno della limitazione o esonero, secondo i requisiti previsti dall'articolo 47-quater, comma 7 del Codice;
 - b) la politica sulle informazioni da rendere all'IVASS di cui all'articolo 30, comma 5, del Codice e di cui all'articolo 17 del Regolamento.
3. L'IVASS, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, comunica l'esistenza di eventuali elementi ostativi alle limitazioni o all'esonero prospettati, tenendo conto di quanto stabilito all'articolo 47-quater, commi 7, 9, 10 e 11 del Codice.
4. Le limitazioni o l'esonero individuati con le modalità di cui al presente articolo si presuppongono confermati fino a diversa comunicazione da parte dell'impresa, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS. L'impresa dà evidenza della valutazione condotta nella relazione periodica all'IVASS.

Art. 30

(Limitazioni o esoneri per imprese appartenenti a gruppi)

1. L'impresa di assicurazione o riassicurazione italiana appartenente a un gruppo che intende beneficiare delle limitazioni o dell'esonero di cui all'articolo 47-quater, commi 4 o 8, del Codice comunica all'IVASS tale intenzione almeno 60 giorni prima della data di riferimento dell'informativa per la quale essa intende beneficiare di limitazioni o esoneri. La comunicazione include:
 - a) le motivazioni e la documentazione a sostegno della limitazione o dell'esonero, secondo i requisiti previsti dall'articolo 47-quater, commi 3 o 7 e 11 del Codice;
 - b) la politica sulle informazioni da fornire all'IVASS di cui all'articolo 30, comma 5, del Codice e di cui all'articolo 17 del Regolamento.
2. L'IVASS entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, avuto riguardo anche all'eventuale parere dell'autorità di vigilanza sul gruppo ove diversa dall'IVASS, comunica l'esistenza di eventuali elementi ostativi alle limitazioni o all'esonero prospettati, tenendo conto di quanto stabilito all'articolo 47-quater, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
3. Se la comunicazione di cui al comma 1 è presentata da tutte le imprese appartenenti a un medesimo gruppo e non sussistono elementi ostativi ai sensi del comma 2, l'IVASS, ai sensi dell'articolo 216-octies del Codice, può estendere a livello di gruppo le limitazioni o l'esonero di cui all'articolo 47-quater, commi 3 o 7, del Codice, dandone tempestiva comunicazione all'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2 del Codice.

4. Le limitazioni o l'esonero individuati con le modalità di cui al presente articolo si presuppongono confermati fino a diversa comunicazione da parte dell'impresa o delle imprese interessate, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS. L'impresa dà evidenza della valutazione condotta nella relazione periodica all'IVASS.

Art. 31

(Notifica della frequenza della relazione periodica all'IVASS)

1. La relazione periodica è trasmessa alla fine di ogni esercizio nei termini previsti dall'articolo 312, paragrafo 1, degli Atti delegati. L'IVASS notifica all'impresa non appena possibile, e comunque non oltre tre mesi prima della chiusura dell'esercizio, ogni decisione che identifica una frequenza inferiore a quella annuale per la trasmissione della menzionata relazione.
2. La relazione periodica di gruppo è trasmessa alla fine di ogni esercizio nei termini previsti dall'articolo 373 degli Atti delegati. L'IVASS notifica all'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2 del Codice, entro i termini di cui al comma 1, ogni decisione che identifica una frequenza inferiore a quella annuale per la trasmissione della relazione periodica di gruppo.

Capo IV

(Informativa in caso di eventi predefiniti)

Art. 32

(Informazioni periodiche da fornire all'IVASS a seguito di eventi predefiniti)

1. I soggetti di cui all'articolo 3 danno immediata comunicazione all'IVASS di ogni evento che possa ragionevolmente comportare o abbia già comportato cambiamenti sostanziali dell'attività e dei risultati, del sistema di *governance*, del profilo di rischio nonché della condizione finanziaria e di solvibilità dell'impresa o del gruppo.

Capo V

(Procedure e processi per l'informativa al pubblico e per l'informativa di vigilanza)

Art. 33

(Esonero dall'obbligo di rendere pubblica un'informazione)

1. L'impresa di assicurazione o riassicurazione italiana che intende beneficiare dell'esonero dall'obbligo di rendere pubblica un'informazione ai sensi dell'art. 47-octies, comma 1 del Codice, comunica all'IVASS tale intenzione almeno 90 giorni prima della data di pubblicazione della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria.
2. La comunicazione di cui al comma 1 include:
 - a) le motivazioni e la documentazione a sostegno dell'esonero, secondo i requisiti previsti dall'articolo 47-octies, comma 1, lettere a) e b), e comma 4 del Codice;
 - b) la politica sull'informativa al pubblico di cui all'articolo 5.

3. L'IVASS, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, comunica l'esistenza di eventuali elementi ostativi all'esonero prospettato, tenendo conto di quanto stabilito all'articolo 47-octies del Codice. L'esonero dall'obbligo di pubblicazione e le relative motivazioni sono riportate nella Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria ai sensi dell'articolo 47-octies, comma 2.

Art. 34

(Divieto di accordi di riservatezza)

1. L'impresa non può stipulare accordi che la vincolano alla segretezza o riservatezza delle informazioni che devono essere rese pubbliche nell'ambito della relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria.

Art. 35

(Utilizzo di riferimenti ad altre informazioni nella Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria)

1. L'impresa che intende, ai sensi dell'articolo 47-octies, comma 3, del Codice, utilizzare o far riferimento, nella Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, a informazioni pubblicate in adempimento di altri obblighi di legge o regolamentari, presenta all'IVASS specifica istanza di autorizzazione almeno 90 giorni prima della data di pubblicazione della Relazione.
2. Nell'istanza di cui al comma 1, l'impresa:
 - a) descrive le informazioni cui far riferimento e le modalità con cui sarebbero introdotti i riferimenti nell'ambito della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria;
 - b) invia la politica sull'informativa al pubblico di cui all'articolo 5 ed illustra le considerazioni a sostegno del fatto che le informazioni di cui alla lettera a) sono di natura e portata equivalenti a quelle richieste dall'articolo 47-septies del Codice.
3. L'IVASS si pronuncia entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza completa, fatte salve le ipotesi di sospensione e di interruzione di cui agli articoli 7 e 8 del Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.

Art. 36

(Relazione unica sulla solvibilità e condizione finanziaria)

1. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 2 dell'articolo 216-novies del Codice, l'ultima società controllante italiana comunica all'IVASS, almeno 60 giorni prima della data di riferimento della relazione, l'intenzione di trasmettere una relazione unica sulla solvibilità e condizione finanziaria che contenga sia le informazioni a livello di gruppo sia quelle relative a ciascuna delle imprese controllate.
2. L'IVASS, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 216-novies del Codice effettua le proprie valutazioni in ordine alla comunicazione di cui al comma 1, tenendo conto anche dell'opinione dei membri del collegio dei supervisor che sia eventualmente costituito per la vigilanza sul gruppo.

3. L'IVASS entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, comunica all'ultima società controllante italiana di cui al comma 210, comma 2 del Codice l'esistenza di eventuali elementi ostativi all'esercizio della facoltà di cui al comma 1.
4. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1, una volta comunicato, si considera esteso anche agli esercizi successivi fino a diversa comunicazione da parte dell'ultima società controllante italiana, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS. L'ultima società controllante italiana dà evidenza della valutazione condotta nella relazione periodica all'IVASS. Una nuova comunicazione sarà comunque necessaria nel caso di variazione delle società incluse nella relazione unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria.

Art. 37

(Formato e controlli dei modelli per l'informativa quantitativa)

1. L'impresa comunica le informazioni incluse nei modelli di informativa quantitativa tenendo in considerazione la rappresentazione strutturata dei dati (cd. *Data Point Model*), le regole di validazione dei dati pubblicate dall'EIOPA e le ulteriori indicazioni tecniche pubblicate sul sito internet dell'IVASS.

Art. 38

(Relazione periodica all'IVASS: riferimenti ad altri documenti)

1. Quando nella relazione periodica per l'autorità di vigilanza, l'impresa si trova a dover fornire informazioni già trasmesse all'IVASS, può fare riferimento ad esse, a condizione che siano equivalenti, nella natura e nella portata, a quelle richieste e che il riferimento alla documentazione già trasmessa sia preciso e puntuale.
2. L'impresa non può fare riferimento ad altri documenti che non sono oggetto di comunicazione all'IVASS.

Art. 39

(Approvazione delle informazioni trasmesse all'IVASS)

1. La relazione periodica all'IVASS e i modelli di informativa quantitativa trimestrale e annuale sono approvati dall'organo amministrativo prima della loro trasmissione all'IVASS.
2. L'approvazione dei modelli di informativa quantitativa trimestrale, prima della trasmissione all'IVASS, può essere delegata dall'organo amministrativo ad un membro dell'Alta Direzione. Il soggetto delegato riferisce tempestivamente all'organo amministrativo in merito ai dati quantitativi significativi contenuti nei modelli.

Capo VI
(Disposizioni transitorie e finali)

Art. 40
(Disposizioni transitorie)

1. La relazione periodica all'IVASS è trasmessa per la prima volta in relazione all'esercizio 2016.
2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il termine ultimo per la comunicazione di cui all'articolo 36 relativa all'esercizio della facoltà di cui al comma 2 dell'articolo 216-novies del Codice è fissato al 28 febbraio 2017. Rimangono ferme le restanti disposizioni dell'articolo nonché i termini con cui l'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi (60 giorni dal ricevimento della comunicazione).

Art. 41
(Pubblicazione)

1. Il Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

Art. 42
(Entrata in vigore)

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le procedure individuate negli articoli 28, 29 e 30 sono applicabili per la prima volta con riferimento alla informativa relativa al primo trimestre dell'esercizio 2017.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

2. PROVVEDIMENTI

2.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 53 del 6 dicembre 2016

Modifiche ed integrazioni al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo VIII (bilancio e scritture contabili) capo I (disposizioni generali sul bilancio), capo II (bilancio di esercizio) e capo V (revisione contabile) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private; al regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al titolo VIII (bilancio e scritture contabili), capo I (disposizioni generali sul bilancio), capo II (bilancio di esercizio), capo III (bilancio consolidato) e capo V (revisione contabile) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private e al provvedimento n. 3 del 21 maggio 2013, concernente modalità e termini per la trasmissione delle comunicazioni sistematiche; al provvedimento IVASS n. 3 del 21 maggio 2013.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e le successive modificazioni e integrazioni, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le successive modificazioni e integrazioni, approvativo del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e le successive modificazioni e integrazioni, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 modificativo del Codice delle Assicurazioni Private e attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, recante attuazione della Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina di bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge;

adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO

Art. 1

(Modifica all'intestazione del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

1. All'intestazione del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, le parole *“revisione contabile”* sono sostituite dalle parole *“revisione legale dei conti”*;

Art. 2

(Modifica alla Sezione VISTI del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

1. Alla Sezione VISTI è inserito il seguente **CONSIDERATO**: *“CONSIDERATO che la formulazione del giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche da parte del revisore legale o della società di revisione legale, ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, costituisce un incarico autonomo e differente da quello relativo allo svolgimento della revisione legale;”*.

Art. 3

(Modifica all'articolo 1 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 è sostituito dal seguente : *“1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 67, comma 1, 89, comma 2, 90, commi 1, 2 e 3, 102, comma 2, 190, commi 1 e 2, 191, comma 1, lettera h), 349, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, nonché degli articoli 18, comma 2, 20, comma 5, e 55, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.”*.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 è modificato come segue:

- a) le parole: *“Ai fini del presente regolamento si intende”* sono sostituite dalle parole: *“Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. In aggiunta, si intende per”*;
- b) la lettera a) è abrogata;
- c) dopo la lettera a), sono aggiunte le seguenti: *“a-bis) “altre basi tecniche”: ogni altra analisi statistica, diversa dalle basi demografiche, utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;”*; *“a-ter) “altre spese di acquisizione”: spese derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione diverse dalle provvigioni di acquisizione, come definite dall’articolo 52 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;”*; *“a-quater) “basi demografiche”: ogni statistica sulla mortalità/longevità degli assicurati utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;”*; *“a-quinquies) “basi finanziarie”: il tasso tecnico di interesse utilizzato per il calcolo del premio e ogni altra ipotesi finanziaria utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;”*; *“a-sexies) “basi tecniche: tutti gli elementi statistici, demografici, finanziari nonché ogni altra ipotesi utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;”*;
- d) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: *“d-bis) “caricamento”: la quota delle spese di gestione (acquisizione, incasso e spese amministrative) ed ogni altro onere considerato dall’impresa nel processo di costruzione della tariffa nonché il margine industriale compensativo dell’alea di impresa;”*;
- e) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti: *“e-bis) “Codice o decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;”*; *“e-ter) “contratti index linked”: i contratti di cui all’articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le cui prestazioni sono direttamente collegate a indici o ad altri valori di riferimento;”*; *“e-quater) “contratti unit linked”: i contratti di cui all’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le cui prestazioni sono direttamente collegate a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o al valore di attivi contenuti in un fondo interno;”*; *“e-quinquies) “corrette tecniche attuariali”: metodi attuariali normalmente applicati dalla professione attuariale, secondo le migliori pratiche e principi riconosciuti in ambito internazionale e nazionale, nonché nel rispetto dei principi di cui al presente regolamento;”*; *“e-sexies) “costo dei sinistri”: somme pagate e riservate per i sinistri comprensive delle relative spese di liquidazione;”*;
- f) la lettera f) è abrogata;
- g) alla lettera i), le parole: *“il patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote”* sono sostituite dalle parole: *“l’Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore;”*;
- h) dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: *“i-bis) “fondi pensione”: le forme pensionistiche complementari istituite ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere da a) a h) e ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,*

nonché le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 23 ottobre 1992;”;

- i) dopo la lettera l), è aggiunta la seguente: *“l-bis) “gestione interna separata”: il portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall’impresa, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati;”;*
- j) dopo la lettera o), sono aggiunte le seguenti: *“o-bis) ipotesi finanziarie”: le previsioni di natura finanziaria, quali ad esempio quelle relative all’andamento dei tassi di rendimento derivanti dagli investimenti dell’impresa, utilizzate ai fini della costruzione della tariffa nonché ipotesi di natura inflativa adottate ai fini delle valutazioni delle riserve tecniche;”;* *“o-ter) “ipotesi tecniche”: tutti gli elementi presi in considerazione nella stima del costo futuro dei sinistri generati dai rischi che verranno assicurati nel periodo di validità della tariffa ed i relativi valori attribuiti;”;*
- k) alla lettera p) dopo la parola: *“ISVAP o”* sono inserite le parole: *“IVASS o”;*
- l) dopo la lettera p), è aggiunta la seguente: *“p-bis) “long term care o LTC”: le assicurazioni per il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, classificate nell’ambito dei rami vita, che prevedono il pagamento di prestazioni in forma di rendita;”;*
- m) la lettera t) è abrogata;
- n) dopo la lettera t), sono aggiunte le seguenti: *“t-bis: “piani individuali pensionistici”: le forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;”;* *“t-ter) “provvigioni di acquisizione”: compensi spettanti per l’acquisizione ed il rinnovo dei contratti di assicurazione, come definiti all’articolo 51 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;”;* *“t-quater) “rapporto sinistri a premi”: l’incidenza percentuale, rispetto ai premi di competenza, delle somme pagate e riservate per i sinistri accaduti nell’esercizio comprensive delle relative spese dirette e delle spese di liquidazione;”;*
- o) dopo la lettera u) è aggiunta la seguente: *“u-bis) “retrocessione”: cessione dei rischi assunti in riassicurazione;”;*
- p) dopo la lettera x), è aggiunta la seguente: *“x-bis) “riserve tecniche”: le riserve tecniche di cui all’articolo 90, comma 1, lettera c) del Codice;”;*
- q) dopo la lettera bb), sono aggiunte le seguenti: *“bb-bis) “spese dirette”: spese sostenute dalle imprese per evitare o contenere i danni arrecati dal sinistro, quali, tra l’altro, le spese di lite di cui all’articolo 1917, comma 3, del codice civile, le spese di salvataggio nei rami trasporti ed aviazione, le spese di spegnimento ed i danni d’acqua nel ramo incendio;”;* *“bb-ter) “spese di liquidazione”: spese esterne e interne sostenute dalle imprese per la gestione dei sinistri, come definite all’articolo 48, comma 3 del decreto 26 maggio 1997, n. 173;”;* *“bb-quater) “sufficienza delle riserve tecniche”: si considerano sufficienti le riserve tecniche, determinate secondo corrette tecniche attuariali, che conducano ad una valutazione prudente che consenta di far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione, per quanto ragionevolmente prevedibile;”;* *“bb-quinqies) “tasso*

annuo di riferimento" (TAR): il tasso calcolato in funzione del tasso medio di rendimento annuo dei prestiti obbligazionari emessi dallo Stato (TMO);"; "bb-sexies) "tasso di interesse garantito": la garanzia di rendimento prevista dal contratto e prestata direttamente dall'impresa;"; bb-septies) "tasso tecnico": il tasso di rendimento minimo che viene già riconosciuto dalle imprese all'atto della conclusione del contratto in sede di determinazione dei premi;";

- r) dopo la lettera cc), è aggiunta la seguente: "dd) *"TFR": il trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile;*".

Art. 5

(Modifiche all'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 è modificato come segue:
 - a) dopo le parole: *"e di riassicurazione"* sono inserite le parole: *"e alle imprese di riassicurazione"*;
 - b) dopo le parole: *"in base"* sono inserite le parole: *"all'articolo 48-bis e"*;
 - c) la parola: *"decreto"* è sostituita dalla parola: *"Codice"*;
 - d) le parole: *"nonché, limitatamente all'articolo 25, alle imprese di cui all'articolo 91, comma 1, del decreto che redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali"* sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3, è aggiunto il seguente: *"1-bis. Il presente Regolamento non si applica alle imprese locali, come definite dall'articolo 51-ter del Codice."*

Art.6

(Modifiche all'articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 è aggiunto il comma: *"7. Nell'ambito della relazione sulla gestione l'impresa riporta le informazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice, nonché le informazioni circa il rispetto delle condizioni di esercizio di cui al capo IV-bis (Requisiti Patrimoniali di solvibilità) del titolo III del Codice, illustrando in particolare l'ammontare del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui all'articolo 45-bis del Codice, e del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all'articolo 47-bis del Codice, nonché l'importo ammissibile dei fondi propri a copertura dei suddetti requisiti classificato per livelli."*

Art. 7

(Modifiche all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 la parola: *"decreto"* è sostituita dalla parola: *"Codice"*.

2. Il comma 2 dell'articolo 5 è modificato come segue:

- a) le parole: “30, comma 3,” sono sostituite dalle parole: “30-*octies*”;
- b) la parola: “*decreto*” è sostituita dalla parola: “*Codice*”.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 6 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

1. Alla rubrica dell'articolo 6 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 le parole: “*di vigilanza*” sono sostituite dalla parola: “*aggiuntive*”.
2. Il comma 1 dell'articolo 6 è modificato come segue:
 - a) dopo le parole: “*L'impresa fornisce*” sono inserite le parole: “*all'IVASS*”;
 - b) le parole: “*di vigilanza*” sono sostituite dalla parola: “*aggiuntive*”.
3. Il comma 2 dell'articolo 6 è modificato come segue:
 - a) le parole: “37, comma 4,” sono sostituite dalle parole: “23-*ter*, comma 6,”;
 - b) la parola: “*decreto*” è sostituita dalle parole: “*presente Regolamento*”.
4. Il comma 3 dell'articolo 6 è modificato come segue:
 - a) e parole: “37, comma 7,” sono sostituite dalle parole: “23-*ter*, comma 9,”;
 - b) la parola: “*decreto*” è sostituita dalle parole: “*presente Regolamento*”.
5. Il comma 5 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: “5. *L'impresa che esercita esclusivamente la riassicurazione non è tenuta a compilare i moduli di cui all'allegato 3 contrassegnati dai numeri 7 e dal 27 al 35.*”.
6. Al comma 6 dell'articolo 6 le parole “*di vigilanza*” sono soppresse;
7. Il comma 7 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente : “7. *I dati riportati nelle informazioni aggiuntive trovano corrispondenza con quelli indicati nel bilancio di esercizio.*”.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

1. Alla rubrica dell'articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 la parola “ISVAP” è sostituita dalla parola “IVASS”.
2. Il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: “1. *L'impresa trasmette all'IVASS, entro un mese dalla data di approvazione, il bilancio di esercizio, i relativi allegati, i documenti di cui all'articolo 93 del Codice, le informazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, i bilanci e i prospetti riepilogativi dei dati essenziali del bilancio delle società*

controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2429, commi 3 e 4, del codice civile ed una copia dei rendiconti dei fondi pensione aperti e della relativa relazione della società di revisione.”.

3. Il comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: *“2. La documentazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni fornite dall'IVASS, rese disponibili sul sito dell'Istituto.”.*
4. Il comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: *“3. Entro i termini di cui al comma 1, l'impresa effettua la trasmissione informatica dei dati relativi al bilancio di esercizio secondo le istruzioni fornite dall'IVASS.”.*
5. Il comma 4 dell'articolo 7 è abrogato.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 la parola: *“decreto”* è sostituita dalla parola: *“Codice”*.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 è modificato come segue:
 - a) nel primo periodo le parole: *“lo stato patrimoniale e”* sono soppresse;
 - b) il secondo periodo è soppresso.
2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 le parole: *“i criteri di valutazione utilizzati e la situazione patrimoniale e”* sono soppresse.
3. Il comma 4 dell'articolo 9 è abrogato.
4. Al comma 5 dell'articolo 9 dopo le parole *“nel commento sono illustrati”* sono soppresse le parole *“i diversi criteri adottati, le motivazioni e”* e dopo le parole *“gli effetti sulla rappresentazione”* sono soppresse le parole *“della situazione patrimoniale e finanziaria e”*.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 12 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

1. Alla rubrica dell'articolo 12 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, le parole: *“di vigilanza”* sono sostituite dalla parola: *“aggiuntive”*.
2. Il comma 1 dell'articolo 12 è modificato come segue:
 - a) dopo le parole: *“L'impresa fornisce”* sono inserite le parole: *“all'IVASS”*;

b) le parole: “*di vigilanza*” sono sostituite dalla parola: “*aggiuntive*”.

3. Al comma 2 dell’articolo 12 le parole: “*di vigilanza*” e le parole: “1, 3,” sono soppresse.
4. Il comma 3 dell’articolo 12 è sostituito dal seguente: “3. *I dati riportati nell’informativa aggiuntiva, di cui al presente articolo, trovano corrispondenza con le scritture contabili dell’impresa o comunque, per gli importi non direttamente rilevabili dalla contabilità, con le evidenze gestionali interne.*”.

Art. 13

(Modifiche all’articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

1. Alla rubrica dell’articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 la parola “*ISVAP*” è sostituita dalla parola “*IVASS*”;
2. Il comma 1 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente: “1. *L’impresa trasmette all’IVASS, entro un mese dalla data di approvazione, la relazione semestrale, le informazioni aggiuntive di cui all’articolo 12, le eventuali osservazioni dell’organo di controllo, nonché la copia della delibera di approvazione dell’organo amministrativo.*”.
3. Il comma 2 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente: “2. *La documentazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni fornite dall’IVASS, rese disponibili sul sito dell’Istituto.*”.
4. Al comma 3 dell’articolo 13 la parola “*ISVAP*” è sostituita dalla parola “*IVASS*”.

Art. 14

(Modifiche all’articolo 14 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 14 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 le parole: “*di vigilanza*” sono sostituite dalla parola: “*aggiuntive*”.

Art. 15

(Modifiche all’articolo 15 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

1. Il comma 1 dell’articolo 15 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, è modificato come segue:
 - a) le parole: “*di vigilanza*” sono sostituite dalla parola: “*aggiuntiva*”;
 - b) alla lettera a), la parola: “*decreto*” è sostituita dalla parola: “*Codice*”;
 - c) alla lettera b), la parola: “*decreto*” è sostituita dalla parola: “*Codice*”.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 17 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

1. Al comma 3 dell'articolo 17 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 le parole: "deve essere" sono sostituite dalla parola: "è".

Art. 17

(Modifiche all'articolo 20 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 20 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, la parola: "decreto" è sostituita dalla parola: "Codice".

Art. 18

(Modifiche all'articolo 22 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, le parole: "deve essere" sono sostituite dalla parola: "è".

Art. 19

(Modifiche all'articolo 23 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

1. Il comma 1, dell'articolo 23 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, è modificato come segue:
 - a) Alla lettera a), le parole: "deve essere" sono sostituite dalla parola: "è";
 - b) Alla lettera f) le parole: "deve essere" sono sostituite dalla parola: "è";

Art. 20

(Titoli III-bis e III-ter del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

1. Dopo l'articolo 23 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, sono inseriti i seguenti Titoli:

"Titolo III bis - Disposizioni per il calcolo delle riserve tecniche di cui all'articolo 90, comma 1, lettera c) del Codice e per la redazione della relazione tecnica"

Art. 23-bis

(Riserve tecniche dei rami vita - lavoro diretto italiano)

1. *L'impresa di assicurazione che esercita i rami vita ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative individuate nell'Allegato n. 14.*
2. *La valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta alla funzione attuariale, che esercita la funzione di controllo in via permanente, per consentire all'impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi necessari. A tal fine la*

funzione attuariale ha l'obbligo di informare prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione della relazione tecnica di cui al comma 3. Se l'impresa non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa ne dà pronta comunicazione all'IVASS.

- 3. La funzione attuariale redige la relazione tecnica in tempi utili per l'approvazione del bilancio, in conformità all'allegato 14-ter, da sottoporre all'organo amministrativo e all'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa. Nella suddetta relazione la funzione attuariale descrive analiticamente i procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con riferimento alle basi tecniche adottate, per il calcolo delle riserve tecniche, con specifica evidenza delle eventuali valutazioni implicite e delle relative motivazioni, attesta la correttezza dei procedimenti seguiti, riferisce sui controlli operati in ordine alle procedure impiegate per il calcolo delle riserve e per la corretta rilevazione del portafoglio ed esprime un giudizio sulla sufficienza di tutte le riserve tecniche, ivi comprese le eventuali riserve aggiuntive, appostate in bilancio.*
- 4. La relazione tecnica viene conservata presso l'impresa di assicurazione per almeno dieci anni dalla data di sottoscrizione.*
- 5. L'impresa di assicurazione che esercita i rami vita costituisce alla fine di ogni esercizio un'apposita riserva tecnica pari all'ammontare complessivo delle somme che risultino necessarie per far fronte al pagamento dei capitali e delle rendite maturati, dei riscatti e dei sinistri da pagare.*
- 6. La riserva per la partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e di ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati o non siano già stati considerati nelle riserve matematiche.*
- 7. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari, previste nell'articolo 2, comma 2, del Codice, sono osservate le disposizioni relative alle riserve tecniche dei rami danni.*
- 8. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche.*
- 9. L'impresa di assicurazione che esercita i rami vita presenta all'IVASS il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta.”*

Art. 23-ter

(Riserve tecniche dei rami danni – lavoro diretto italiano)

- 1. L'impresa di assicurazione che esercita i rami danni ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre sufficienti a far*

fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di valutazione stabiliti dall'Allegato n. 15.

- 2. Nei confronti dell'impresa di assicurazione che esercita l'attività nei rami relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli e dei natanti la valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta alla funzione attuariale che esercita la funzione di controllo in via permanente, per consentire all'impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi necessari. A tale fine, la funzione attuariale ha l'obbligo di informare prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione dell'apposita relazione tecnica di cui al comma 3. Se l'impresa non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa ne dà pronta comunicazione all'IVASS.*
- 3. La funzione attuariale redige la relazione tecnica relativa ai rami di responsabilità civile veicoli e natanti in tempi utili per l'approvazione del bilancio, in conformità all'allegato 15-ter, da sottoporre all'organo amministrativo e all'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa. Nella suddetta relazione la funzione attuariale descrive le fasi del processo di formazione ed i metodi di calcolo adottati dalle imprese di assicurazione per la valutazione delle riserve tecniche, illustra le procedure e le metodologie applicate nonché le valutazioni effettuate per la verifica delle riserve tecniche, attesta la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche nonché la corretta determinazione delle relative stime in conformità alle norme di legge, di regolamento e di ogni altra disposizione ed esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche.*
- 4. La relazione tecnica viene conservata presso l'impresa di assicurazione per almeno dieci anni dalla data di sottoscrizione.*
- 5. L'impresa di assicurazione che esercita i rami danni costituisce alla fine di ogni esercizio la riserva premi, la riserva sinistri, la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell'esercizio, le riserve di perequazione, la riserva di senescenza e le riserve per partecipazione agli utili e ai ristorni.*
- 6. La riserva premi comprende sia la riserva per frazioni di premi sia la riserva per rischi in corso. L'impresa che esercita le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare integra per tali assicurazioni, in relazione alla natura particolare dei rischi, la riserva per frazioni di premi.*
- 7. La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione. La riserva sinistri è valutata in misura pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili e comunque*

delle caratteristiche specifiche dell'impresa.

8. *La riserva per i sinistri avvenuti, ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell'esercizio, è valutata tenendo conto della natura dei rischi a cui si riferisce ai fini dei relativi metodi di valutazione.*
9. *Le riserve di perequazione comprendono tutte le somme accantonate, conformemente alle disposizioni di legge, allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari. L'impresa autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nel ramo credito costituisce una riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzioni, costituisce una riserva di perequazione per rischi di calamità naturali, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità. Le condizioni e le modalità per la costituzione della riserva di perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare sono fissate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'IVASS.*
10. *Per i contratti di assicurazione contro le malattie, che hanno durata poliennale o che, pur avendo durata annuale, prevedono l'obbligo di rinnovo alla scadenza, l'impresa di assicurazione costituisce una riserva di senescenza destinata a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati, qualora i premi siano determinati, per l'intera durata della garanzia, con riferimento all'età degli assicurati al momento della stipulazione del contratto. Per tali contratti l'impresa di assicurazione può esercitare il diritto di recesso, a seguito di sinistro, solo entro i primi due anni dalla stipulazione del contratto. Per i contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza l'impresa costituisce una apposita riserva secondo appropriati criteri attuariali che tengono conto dell'andamento del rischio per l'intera durata della garanzia.*
11. *La riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e ai ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati.*
12. *L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio congiunto dell'attività, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia, si conforma alle specifiche disposizioni applicabili.*
13. *Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche. La riserva premi relativa agli importi di riassicurazione è calcolata in base ai metodi di cui al comma 6, coerentemente alla scelta operata dall'impresa per il calcolo della riserva premi lorda."*

Art. 23-quater

(Riserve tecniche dell'attività di riassicurazione)

1. *L'impresa che esercita esclusivamente la riassicurazione e l'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione,*

limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, costituiscono riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, sufficienti in relazione agli impegni assunti per l'insieme delle proprie attività.

- 2. L'ammontare delle riserve tecniche è calcolato in conformità agli articoli 23-bis e 23-ter ed alle relative disposizioni di attuazione contenute nell'allegato n. 16. A tale fine, l'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche è effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti.*
- 3. La funzione attuariale verifica che le riserve tecniche vita e danni sono valutate secondo le modalità indicate nel comma 2, esprimendo un giudizio sulla loro sufficienza.*
- 4. Le modalità di determinazione e le risultanze delle analisi sulle riserve tecniche vita e danni formano oggetto di una relazione tecnica, redatta in tempi utili per l'approvazione del bilancio e sottoscritta dal responsabile della funzione attuariale, da sottoporre all'organo amministrativo e all'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa.*
- 5. L'impresa conserva tra le proprie evidenze la relazione tecnica e, anche su supporto informatico, gli elaborati riassuntivi delle singole fasi del processo di valutazione delle riserve tecniche per almeno dieci anni.*
- 6. Le imprese autorizzate ad esercitare la riassicurazione nel ramo credito costituiscono una riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio, calcolata secondo quanto previsto dai paragrafi 30, 31 e 32 dell'allegato 16.*
- 7. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzione, costituisce una riserva di perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità.*

Titolo III ter - Disposizioni in materia di investimenti, di operazioni su titoli assegnati al comparto durevole e valutazione di strumenti finanziari derivati

Art 23-quinquies (Classificazione del portafoglio titoli)

- 1. La classificazione dei titoli è effettuata sulla base di un criterio funzionale che tenga conto della destinazione, ad uso durevole o non durevole, nell'ambito della strategia di gestione del portafoglio ed in conformità con il quadro gestionale complessivo dell'impresa e con gli impegni assunti, prendendo a riferimento un orizzonte temporale coerente con la pianificazione della gestione del portafoglio titoli adottata dall'impresa stessa, prescindendo da situazioni di carattere contingente.*
- 2. Nel comparto degli investimenti durevoli possono essere compresi, oltre ai titoli che l'impresa intende detenere fino a scadenza, anche quelli che costituiscono un investimento strategico a lungo termine. Le quote di OICR e l'investimento in azioni non strategiche non costituiscono un investimento di carattere durevole,*

salvo diversa evidenza, fornita nella delibera di cui all'articolo 8 del Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016, della loro attitudine a costituire un investimento di carattere durevole. La destinazione dei titoli a copertura delle riserve tecniche, ovvero l'assegnazione alle gestioni separate collegate a polizze vita a prestazioni rivalutabili, non è di per sé sufficiente a giustificare la loro classificazione nel comparto investimenti ad utilizzo durevole.

3. *I titoli assegnati al comparto investimenti ad utilizzo durevole non possono formare oggetto di operazioni di compravendita.*

Art. 23-sexies

(Operazioni su titoli assegnati al comparto durevole)

1. *In deroga a quanto previsto all'articolo 23-quinquies, comma 3, le operazioni riguardanti il trasferimento dei titoli da un comparto all'altro ovvero la dismissione anticipata di titoli classificati ad utilizzo durevole sono ricondotte a situazioni che rivestono carattere di eccezionalità e straordinarietà. Variazioni del valore corrente dei titoli, indotte dalle normali dinamiche dei mercati finanziari, non configurano circostanze eccezionali.*
2. *Le operazioni di importo significativo di cui al comma 1, da portare a conoscenza del competente organo amministrativo dell'impresa, non richiedono l'assunzione di una nuova deliberazione allorché non comportino modifiche sostanziali nelle caratteristiche quantitative e qualitative dei singoli comparti. In caso contrario è necessaria l'assunzione di una nuova deliberazione che indica le ragioni giustificative delle variazioni da apportare.*
3. *Il trasferimento dei titoli da un comparto all'altro sono contabilizzati al valore risultante dall'applicazione, alla data dell'operazione, delle regole valutative del comparto di provenienza.*

Art. 23-septies

(Disposizioni in materia di valutazione di strumenti finanziari derivati)

1. *Il valore degli strumenti finanziari derivati che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 37-ter, comma 3, lettera a), del Codice è preso in considerazione ai fini della valutazione degli attivi ad essi connessi.*
2. *I criteri utilizzati per la valutazione degli strumenti finanziari derivati che rappresentano attività o passività dell'impresa sono in ogni caso coerenti con le soluzioni adottate per la determinazione del valore degli attivi ad essi connessi.*

Art. 21

(Modifiche al Titolo IV del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

1. *La rubrica del Titolo IV del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, è sostituita dalla seguente rubrica: "Revisione legale dei conti".*

Art. 22

(Modifiche all'articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

1. Alla rubrica dell'articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, dopo la parola *"Relazione"* sono aggiunte le parole *"del revisore legale o"*,
2. Al comma 1 dell'articolo 24 il periodo: *"La società di revisione si avvale dell'attuario revisore."* è soppresso.
3. Al comma 2 dell'articolo 24 dopo la parola: *"relazione"* sono inserite le seguenti *"del revisore legale o"* e le parole: *" , corredata dalla relazione dell'attuario revisore,"* sono soppresse.

Art. 23

(Modifiche all'articolo 25 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

1. L'articolo 25 del Regolamento IVASS n. 22 del 4 aprile 2008 è abrogato.

Art. 24

(Modifiche all'articolo 26 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

1. La rubrica dell'articolo 26 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 è sostituita dalla rubrica: *"Area di intervento, relazione e resoconto analitico del revisore legale o della società di revisione"*.
2. Il comma 1 dell'articolo 26 è modificato come segue:
 - a) le parole: *"L'attuario revisore"* sono sostituite dalle parole: *"Il revisore legale o la società di revisione"*;
 - b) dopo la parola: *"esprime"* sono inserite le parole: *"- ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Codice"*;
 - c) la parola: *"regolamentari"* è sostituita dalle parole: *"al presente Regolamento"*.
3. Il comma 2 dell'articolo 26 è modificato come segue:
 - a) Le parole: *"l'attuario revisore"* sono sostituite dalle parole: *"il revisore legale o la società di revisione"*;
 - b) Le parole: *"dalla società di revisione"* sono soppresse.
4. Il comma 3 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente: *"3. Le risultanze sull'attività svolta ai fini del rilascio del giudizio finale sono riportate in un resoconto analitico che illustra le operazioni preliminari effettuate, le basi tecniche e le ipotesi adottate, le metodologie ed i criteri di calcolo utilizzati, nonché le fasi operative seguite per la valutazione delle riserve tecniche ed i risultati ottenuti. Copia del resoconto analitico è inviata dal revisore legale o dalla società di revisione in tempo utile all'impresa che la trasmette all'IVASS unitamente al bilancio di esercizio."*

5. Al comma 4 dell'articolo 26 le parole: "*L'attuario revisore*" sono sostituite dalle parole: "*Il revisore legale o la società di revisione*".

Art. 25

(Modifiche all'articolo 27 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

1. L'articolo 27 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 è abrogato.

Art. 26

(Modifiche all'articolo 29 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 29 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 la parola: "*decreto*" è sostituita dalla parola: "*Codice*".
2. Al comma 3 dell'articolo 29 le parole: "*di vigilanza*" sono sostituite dalla parola: "*aggiuntive*".

Art. 27

(Modifiche agli allegati del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

1. Gli allegati del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 sono modificati come di seguito indicato:
- a) l'allegato 1 è sostituito dall'allegato A al Provvedimento;
 - b) l'allegato 2, unitamente all'allegato 17 all'allegato 2, è sostituito dall'allegato B al Provvedimento;
 - c) l'allegato 3 è sostituito dall'allegato C al Provvedimento;
 - d) l'allegato 4 è sostituito dall'allegato D al Provvedimento;
 - e) l'allegato 5 è sostituito dall'allegato E al Provvedimento;
 - f) l'allegato 6 è sostituito dall'allegato F al Provvedimento;
 - g) l'allegato 7 è sostituito dall'allegato G al Provvedimento;
 - h) l'allegato 8 è sostituito dall'allegato H al Provvedimento;
 - i) l'allegato 9 è sostituito dall'allegato I al Provvedimento;
 - j) l'allegato 13 è sostituito dall'allegato J al Provvedimento.

Art. 28

(Abrogazioni agli allegati del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

1. L'allegato 12 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 è abrogato.

Art. 29

(Integrazioni agli allegati del Regolamento del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

1. Dopo l'allegato 13 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 sono aggiunti i seguenti allegati:
 - a) *"Principi attuariali e regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche dell'impresa di assicurazione che esercita i rami vita ai sensi dell'articolo 23-bis"* (allegato 14 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008), riportato nell'allegato K al Provvedimento;
 - b) *"Metodologie di calcolo della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito"* (allegato 14-bis del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008), riportato nell'allegato L al Provvedimento;
 - c) *"Schema di relazione tecnica sulla sufficienza delle riserve tecniche redatta dalla funzione attuariale"* (allegato 14-ter del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008), riportato nell'allegato M al Provvedimento;
 - d) *"Disposizioni e metodi di valutazione per la determinazione delle riserve tecniche dell'impresa di assicurazione che esercita i rami danni ai sensi dell'articolo 23-ter"* (allegato 15 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008), riportato nell'allegato N al Provvedimento;
 - e) *"Disciplina particolare per la determinazione delle riserve per frazioni di premi dei contratti delle assicurazioni nel ramo credito stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 1991"* (allegato 15-bis del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008), riportato nell'allegato O al Provvedimento;
 - f) *"Schema di relazione tecnica sulla sufficienza delle riserve tecniche dei rami di responsabilità civile veicoli e natanti redatta dalla funzione attuariale"* (allegato 15-ter del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008), riportato nell'allegato P al Provvedimento;
 - g) *"Principi attuariali e regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche dell'impresa di riassicurazione e dell'impresa assicurativa che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione limitatamente alle accettazioni in riassicurazione ai sensi dell'articolo 23-quater"* (allegato 16 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008), riportato nell'allegato Q al Provvedimento;

Art. 30

(Modifica all'intestazione del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. All'intestazione del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, le parole *"revisione contabile"* sono sostituite dalle parole *"revisione legale dei conti"*.

Art. 31

(Modifica alla Sezione VISTI del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Alla Sezione VISTI del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente *“RITENUTA la necessità di fornire indicazioni al revisore legale o alla società di revisione legale in ordine alle modalità per il rilascio del giudizio in merito alla sufficienza delle riserve tecniche, in conformità all'articolo 102, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e all'articolo 190, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”*.
2. Alla Sezione VISTI, è inserito il seguente CONSIDERATO: *“CONSIDERATO che la formulazione del giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche da parte del revisore legale o della società di revisione legale, ai sensi dell'articolo 102, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, costituisce un incarico autonomo e differente da quello relativo allo svolgimento della revisione legale”*.

Art. 32

(Modifiche all'articolo 1 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è sostituito dal seguente: *“1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 90, commi 1 e 2, 98, 102, comma 2, 190 e 191, comma 1, lettere h) e i), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74”*.

Art. 33

(Modifiche all'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, dopo le parole: *“Ai fini del presente Regolamento”* sono inserite le parole: *“valgono le definizioni adottate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. In aggiunta, si intende”*;
2. la lettera a) è abrogata;
3. la lettera d) è sostituita dalla seguente: *“d) “Codice o decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74”*;
4. dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: *“d-bis) “corrette tecniche attuariali”: metodi attuariali normalmente applicati dalla professione attuariale, secondo le migliori pratiche e principi riconosciuti in ambito internazionale e nazionale, nonché nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento”*;
5. dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: *“f-bis) “sufficienza delle riserve tecniche”: si considerano sufficienti le riserve tecniche, determinate secondo corrette tecniche attuariali, che conducano ad una valutazione prudente che consenta di far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione, per quanto ragionevolmente prevedibile”*;

6. le lettere g) e g *bis*) sono abrogate.

Art. 34

(Modifiche all'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue:
 - a) alla lettera a) la parola: "*commi*" è sostituita dalla parola: "*comma*";
 - b) alla lettera a) le parole: "*e 2*" sono soppresse;
 - c) alle lettere a), b) e c) la parola: "*decreto*" è sostituita dalla parola: "*Codice*".

Art. 35

(Modifiche all'articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Alla lettera a), del comma 2, dell'articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, le parole: "*dai capi II e III del Titolo III e dagli articoli 64 e 65 del decreto*" sono sostituite dalle parole: "*dagli articoli 23-bis, 23-ter e 23-quater del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008*"; .

Art. 36

(Modifiche all'articolo 6 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, la parola: "*decreto*" è sostituita dalla parola: "*Codice*".

Art. 37

(Modifiche all'articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Al comma 4 dell'articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, la parola: "*decreto*" è sostituita dalla parola: "*Codice*".
2. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "*4-bis. Nell'ambito della relazione sulla gestione le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento forniscono, anche in applicazione di quanto disposto dallo IAS 1, 134-136, informazioni circa il rispetto delle condizioni di esercizio di cui al capo IV-bis (Requisiti Patrimoniali di Solvibilità) del titolo III del Codice, illustrando in particolare l'ammontare del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui all'articolo 45-bis del Codice, e del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all'articolo 47-bis del Codice, nonché l'importo ammissibile dei fondi propri a copertura dei suddetti requisiti classificato per livelli.*"

Art. 38

(Modifiche all'articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

L'articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è abrogato.

Art. 39

(Modifiche all'articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. La rubrica dell'articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è sostituita dalla seguente: *“Relazione del revisore legale o della società di revisione”*.
2. Il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente : *“1. Il bilancio di esercizio IAS/IFRS è sottoposto alla verifica del revisore legale o della società di revisione.”*.
3. Il comma 2, dell'articolo 9, è sostituito dal seguente: *“2. La relazione del revisore legale o della società di revisione è allegata al bilancio di esercizio IAS/IFRS.”*.

Art. 40

(Modifiche all'articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. La rubrica dell'articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è sostituita dalla seguente: *“Area di intervento e relazione del revisore legale o della società di revisione”*.
2. Il comma 1 dell'articolo 10 è abrogato.
3. Il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente *“2. Il revisore legale o la società di revisione, nella relazione di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, esprime, ai sensi dell'articolo 102, comma 2 del Codice, il proprio giudizio in merito alla sufficienza delle riserve tecniche, determinate in base alle disposizioni di cui all'articolo 11-bis del presente Regolamento, avuto riguardo alle disposizioni di legge e regolamentari, ed in conformità a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di seguito specificati, se ed in quanto applicabili ad ogni particolare tipo di riserva:*
 - a) *impiego di adeguate basi tecniche;*
 - b) *impiego di ipotesi evolutive prudenziali;*
 - c) *impiego di adeguate metodologie di calcolo.”*.
4. Il comma 3 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: *“3. Ai fini del rilascio del giudizio di cui al comma precedente, il revisore legale o la società di revisione effettua le proprie verifiche sulla base delle risultanze dell'analisi svolta sui portafogli presi a riferimento e sui relativi dati di base.”*.
5. Il comma 4 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: *“4. La relazione è redatta in conformità allo schema annesso al presente Regolamento (allegato 3).”*.

Art. 41

(Modifiche all'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. La rubrica dell'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è sostituita dalla seguente: *“Resoconto analitico del revisore legale o della società di revisione”*.
2. Il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente: *“1. Le risultanze sull'attività svolta dal revisore legale o dalla società di revisione ai fini del rilascio del giudizio finale di cui all'articolo 10 del presente Regolamento sono riportate in un resoconto*

analitico che illustra le operazioni preliminari effettuate, le basi tecniche e le ipotesi adottate, le metodologie ed i criteri di calcolo utilizzati, nonché le fasi operative seguite per la valutazione degli accantonamenti tecnici ed i risultati ottenuti.”.

3. Il comma 2 dell’articolo 11 è abrogato.
4. Il comma 3 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente: “3. *Copia del resoconto analitico è inviata dal revisore legale o dalla società di revisione in tempo utile all’impresa di assicurazione che la trasmette all’IVASS unitamente al bilancio di esercizio IAS/IFRS.”.*
5. Al comma 4 dell’articolo 11 le parole: “*L’attuario revisore*” sono sostituite dalle parole: “*Il revisore legale o la società di revisione*”.

Art. 42

(Riserve tecniche e giudizio della funzione attuariale)

1. Dopo l’articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è aggiunto il seguente:

“Art. 11-bis

(Riserve tecniche e giudizio della funzione attuariale)

1. *Le imprese di cui all’articolo 6 del presente Regolamento determinano le riserve tecniche sulla base delle disposizioni del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 indicando l’importo delle riserve così determinato nella nota integrativa al bilancio.*
2. *I riferimenti a voci o classificazioni di bilancio contenuti nel Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, e in particolare nell’allegato 14, si intendono riferiti al bilancio redatto a fini di vigilanza sulla base del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 173 e relative disposizioni di attuazione.*
3. *La funzione attuariale redige la relazione tecnica di cui agli articoli 23-bis, 23-ter e 23-quater del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 per esprimere il proprio giudizio con riferimento alle riserve tecniche determinate ai sensi del comma 1, per l’insieme dei contratti emessi dall’impresa e senza i cambiamenti consentiti per la redazione del bilancio d’esercizio IAS/IFRS dai paragrafi da 21 a 30 dell’IFRS 4. La funzione attuariale esprime altresì il proprio giudizio sui metodi e le ipotesi adottate nella verifica di congruità delle passività assicurative di cui ai paragrafi da 15 a 19 e 35 dell’IFRS 4 ed illustra gli effetti dei cambiamenti dei principi contabili applicati che hanno concorso alla determinazione delle riserve tecniche iscritte nel bilancio di esercizio IAS/IFRS, integrando a tal fine lo schema di relazione di cui all’allegato 14-ter del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.”.*

Art. 43

(Modifiche all'articolo 12 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Alla rubrica dell'articolo 12 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, la parola: *"ISVAP"* è sostituita dalla parola *"IVASS"*.
2. Il comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: *"1. Le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento trasmettono all'IVASS, entro un mese dalla data di approvazione, il bilancio di esercizio IAS/IFRS, i documenti di cui all'articolo 93 del Codice e la relazione di cui all'articolo 9 del presente Regolamento."*
3. Il comma 2 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: *"2. La documentazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni fornite dall'IVASS, rese disponibili sul sito dell'Istituto."*
4. Al comma 3 dell'articolo 12 la parola: *"ISVAP"* è sostituita dalla parola *"IVASS"*.

Art. 44

(Modifiche all'articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, le parole: *"Stato Patrimoniale"* e *"Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e Rendiconto Finanziario"* sono soppresse.
2. Il comma 2 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: *"2. La relazione semestrale IAS/IFRS comprende note redatte secondo un'informativa coerente con i principi espressi dallo IAS 34, nell'ambito delle quali le imprese includono i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi relativi all'area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:*
 - *"Conto Economico per gestione";*
 - *"Dettaglio delle voci tecniche assicurative";*
 - *"Proventi e oneri finanziari e da investimenti";*
 - *"Dettaglio delle spese di gestione";*
 - *"Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo";*
 - *"Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva."*
3. Il comma 3 dell'articolo 13, è modificato come segue:
 - a) alla lettera f) la parola: *"decreto"* è sostituita dalla parola: *"Codice"*;
 - b) le lettere g) ed i) sono abrogate.
4. Il comma 5 dell'articolo 13 è abrogato.

Art. 45

(Modifiche all'articolo 15 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. L'articolo 15 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è abrogato.

Art. 46

(Modifiche all'articolo 17 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. L'articolo 17 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è abrogato.

Art. 47

(Modifiche all'articolo 18 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Alla rubrica dell'articolo 18 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, la parola: "ISVAP" è sostituita dalla parola "IVASS".
2. Il comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente: "1. *Le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento trasmettono all'IVASS, entro un mese dalla data di approvazione, la relazione semestrale IAS/IFRS e, ove previsti, le eventuali osservazioni del collegio sindacale, e il verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione.*".
3. Il comma 2 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente: "2. *La documentazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni fornite dall'IVASS, rese disponibili sul sito dell'IVASS.*".
4. Al comma 3 dell'articolo 18 la parola: "ISVAP" è sostituita dalla parola "IVASS".

Art. 48

(Modifiche all'articolo 19 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, la parola: "decreto" è sostituita dalla parola: "Codice".

Art. 49

(Modifiche all'articolo 20 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "*b) le imprese di cui all'articolo 95, commi 1 e 2, del Codice, controllate direttamente o indirettamente ovvero sottoposte alla direzione unitaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione costituita in un altro Stato membro, esonerate dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 97 del Codice. L'obbligo del bilancio consolidato può essere assolto anche mediante la sola trasmissione, secondo gli schemi di cui all'articolo 24 del presente Regolamento, di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto Economico Complessivo e Nota Integrativa, senza i relativi prospetti; tali documenti possono non essere sottoposti alla verifica di un revisore legale o di una società di revisione. L'obbligo della relazione semestrale consolidata può essere assolto anche mediante*".

la sola trasmissione, secondo gli schemi di cui all'articolo 28 del presente Regolamento, di Conto Economico, Conto Economico Complessivo e delle note, senza i relativi prospetti.

2. Al comma 2 dell'articolo 20 le parole: “*commi 5 e 6*” sono sostituite dalle parole: “*commi 3 e 4*”.

Art. 50

(Modifiche all'articolo 21 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 21 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, è modificato come segue:
 - a) la parola: “*decreto*” è sostituita dalla parola: “*Codice*”;
 - b) le parole: “*predetto decreto*” sono sostituite dalla parola: “*Codice*”.
2. Il comma 2 dell'articolo 21 è modificato come segue:
 - a) la parola: “*decreto*” è sostituita dalla parola: “*Codice*”;
 - b) le parole: “*predetto decreto*” sono sostituite dalla parola: “*Codice*”.

Art. 51

(Modifiche all'articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Al comma 4 dell'articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 la parola: “*decreto*” è sostituita dalla parola: “*Codice*”.
2. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “*4-bis. Nell'ambito della relazione sulla gestione le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento forniscono, anche in applicazione di quanto disposto dallo IAS 1, 134-136, informazioni circa il rispetto delle condizioni di esercizio, illustrando in particolare l'ammontare del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui all'articolo 216-ter del Codice, nonché l'importo ammissibile dei fondi propri a copertura del suddetto requisito classificato per livelli.*”.

Art. 52

(Modifiche all'articolo 25 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. La rubrica dell'articolo 25 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è sostituita dalla seguente: “*Relazione del revisore legale o della società di revisione*”.
2. Il comma 1 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente: “*1. Il bilancio consolidato delle imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento è sottoposto alla verifica di un revisore legale o della società di revisione.*”.
3. Il comma 2 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente: “*2. La relazione del revisore legale o della società di revisione è allegata al bilancio consolidato.*”.

Art. 53

(Modifiche all'articolo 26 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. La rubrica dell'articolo 26 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è sostituita dalla seguente rubrica: *“Informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato”*.
2. Il comma 1 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente: *“1. Le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento forniscono le informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato di cui all'allegato 6.”*.
3. Il comma 2 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente: *“2. Le informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato sono presentate al consiglio di amministrazione che approva il bilancio consolidato cui si riferiscono.”*.

Art. 54

(Modifiche all'articolo 27 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. La rubrica dell'articolo 27 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, è sostituita dalla seguente: *“Trasmissione all'IVASS del bilancio consolidato”*.
2. Il comma 1 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente: *“Le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento trasmettono all'IVASS, entro un mese dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, le informazioni aggiuntive di cui all'articolo 26 del presente Regolamento, la relazione del revisore legale o della società di revisione e il verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione. Per le imprese di partecipazione il termine per la trasmissione all'IVASS decorre dalla data di approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata. Nel caso di più imprese italiane controllate vale la data dell'ultima delle approvazioni.”*.
3. Il comma 2 dell'articolo 27 è abrogato.
4. Al comma 3 dell'articolo 27 la parola: *“decreto”* è sostituita dalla parola: *“Codice”*, la parola: *“ISVAP”* è sostituita dalla parola: *“IVASS”*, le parole: *“la copia del”* sono sostituite dalla parola: *“il”*.
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 è aggiunto il seguente: *“3-bis. La documentazione di cui ai commi 1 e 3 è trasmessa esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni fornite dall'IVASS, rese disponibili sul sito dell'Istituto.”*.
6. Al comma 4 dell'articolo 27 la parola: *“ISVAP”* è sostituita dalla parola: *“IVASS”*.

Art. 55

(Modifiche all'articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 le parole: *“Stato Patrimoniale”* e le parole: *“Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e Rendiconto Finanziario”* sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente: *"2. La relazione semestrale consolidata comprende note redatte secondo un'informativa coerente con i principi espressi dallo IAS 34, nell'ambito delle quali le imprese includono i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi relativi all'area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:*
 - *"Conto Economico per settore di attività";*
 - *"Area di consolidamento";*
 - *"Area di consolidamento: partecipazioni in società con interessenze di terzi significative";*
 - *"Dettaglio delle partecipazioni non consolidate";*
 - *"Dettaglio delle voci tecniche assicurative";*
 - *"Proventi e oneri finanziari e da investimenti";*
 - *"Dettaglio delle spese della gestione assicurativa";*
 - *"Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo";*
 - *"Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva."*
3. Il comma 5 dell'articolo 28 è abrogato.

Art. 56

(Modifiche all'articolo 30 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. L'articolo 30 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è abrogato.

Art. 57

(Modifiche all'articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. La rubrica dell'articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, è sostituita dalla seguente: *"Trasmissione all'IVASS della relazione semestrale consolidata"*.
2. Il comma 1 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente: *"1. Le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento trasmettono all'IVASS, entro un mese dalla data di approvazione, la relazione semestrale consolidata corredata del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione. Per le imprese di partecipazione il termine per la trasmissione all'IVASS decorre dalla data di approvazione della relazione semestrale da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata. Nel caso di più imprese italiane controllate vale la data dell'ultima delle approvazioni."*
3. Il comma 2 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente: *"2. La documentazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni fornite dall'IVASS, rese disponibili sul sito dell'Istituto."*
4. Al comma 3 dell'articolo 31 la parola: *"ISVAP"* è sostituita dalla parola: *"IVASS"*.

Art. 58

(Modifiche all'art. 32 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 32 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 la parola: "decreto" è sostituita dalla parola: "Codice".

Art. 59

(Modifiche agli allegati del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Gli allegati del Regolamento ISVAP n. n. 7 del 13 luglio 2007 sono modificati come di seguito indicato:
 - a) l'allegato 3 è sostituito dall'allegato R al Provvedimento;
 - b) l'allegato 4 è sostituito dall'allegato S al Provvedimento;
 - c) l'allegato 6 è sostituito dall'allegato T al Provvedimento;
 - d) l'allegato 7 è sostituito dall'allegato U al Provvedimento.

Art. 60

(Modifiche all'articolo 5 del Provvedimento IVASS n. 3 del 21 maggio 2013)

1. L'articolo 5 del Provvedimento IVASS n. 3 del 21 maggio 2013 è abrogato.

Art. 61

(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

Art. 62

(Disposizioni transitorie)

1. Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 è consentito alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di assolvere l'obbligo del requisito informativo di cui agli articoli 6, 37, comma 2, e 51, comma 5, del presente Provvedimento mediante l'inclusione del dato stimato del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo, qualora non disponibile il dato definitivo.

Art. 63

(Entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente Provvedimento si applicano a partire dal bilancio di esercizio, individuale e consolidato, dell'esercizio 2016 nonché dalla relazione, individuale e consolidata, semestrale al 30 giugno 2017.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Gli allegati al presente provvedimento sono pubblicati sul sito www.ivass.it nella sezione Normativa / Normativa secondaria emanata da IVASS / Provvedimenti normativi

Provvedimento n. 54 del 6 dicembre 2016

Prova di idoneità per l'anno 2016 per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'articolo 109 che istituisce il Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e l'articolo 110, che attribuisce all'Istituto il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova di idoneità per l'iscrizione delle persone fisiche nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, nonché di provvedere alla relativa organizzazione e gestione;

VISTO il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa e, in particolare, gli articoli 9 e 10;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012 che ha disposto l'istituzione di IVASS;

RAVVISATA la necessità di indire una prova di idoneità per l'anno 2015 per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;

DISPONE

Art. 1

(Prova di idoneità e requisiti per l'ammissione)

1. E' indetta per l'anno 2016 una prova di idoneità per l'iscrizione nelle sezioni A e B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. Per l'ammissione alla prova è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero sostanzialmente equipollente.

Art. 2

(Presentazione della domanda di ammissione e procedura di ammissione alla prova)

1. A pena di esclusione, il candidato dovrà presentare la domanda di ammissione alla prova di idoneità esclusivamente in via telematica, entro la data di scadenza indicata al comma 3, utilizzando l'applicazione informatica accessibile all'indirizzo www.ivass.it. Non

sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla prova di idoneità.

2. La data di presentazione della domanda di ammissione alla prova è certificata dal sistema informatico. Dopo il termine di scadenza indicato al comma 3, il sistema non permetterà l'accesso né l'invio della domanda. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione negli accessi all'applicazione in prossimità della scadenza del termine, si raccomanda vivamente di **presentare per tempo la domanda**, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di iscrizione.
3. I candidati potranno presentare la domanda in via telematica **a partire dalle ore 12.00**

del 14 febbraio 2017 e entro il termine delle ore 12.00 del 21 marzo 2017.

4. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilità di cui all'articolo 76 dello stesso decreto:
 - a) cognome e nome;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) codice fiscale;
 - d) comune di residenza e relativo indirizzo;
 - e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni;
 - f) estremi di un documento di identità in corso di validità;
 - g) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del conseguimento e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;
 - h) il codice identificativo numerico di 14 cifre e la data di emissione di una marca da bollo di € 16,00, marca che il candidato **non dovrà esibire il giorno della prova** ma che **avrà l'obbligo di conservare per tre anni**, fino alla scadenza del termine di decadenza previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria;
 - i) la prova di idoneità alla quale intendono partecipare ai fini dell'iscrizione nelle sezioni A o B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e precisamente:
 - **Modulo assicurativo** per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'articolo 9, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006);
 - **Modulo riassicurativo** per l'esercizio dell'attività di intermediazione riassicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'articolo 9, comma 5, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 ed è riservato a chi è già idoneo all'esercizio dell'attività assicurativa);
 - **Modulo assicurativo e riassicurativo** per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006);

La scelta del modulo attiene al tipo di attività che si intende esercitare (attività assicurativa - attività riassicurativa - attività assicurativa e riassicurativa) e non alla sezione del Registro (RUI) alla quale il candidato intende iscriversi.

5. Al termine della procedura di presentazione della domanda, l'applicazione informatica attribuirà alla domanda stessa il numero identificativo univoco del candidato, composto dal codice della prova e dal numero di protocollo. Tale numero dovrà essere citato per

qualsiasi successiva comunicazione. A conferma dell'intervenuta iscrizione, l'applicazione informatica invierà, tramite posta elettronica, il modulo di domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati all'indirizzo utilizzato dal candidato in fase di registrazione al portale. **Per avere certezza di aver concluso validamente la procedura di iscrizione, si raccomanda vivamente di verificare di aver ricevuto la predetta e-mail di conferma.**

6. Il giorno della prova, all'atto dell'identificazione, ai candidati verrà richiesto di confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un'apposita dichiarazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità.
7. L'ammissione all'esame avverrà con la più ampia riserva di accertamento da parte dell'Istituto - in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove - del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente provvedimento e dichiarati dal candidato.
8. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare – mediante compilazione della sezione “disabilità” dell'applicazione – la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilità. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema della sezione “disabilità”. I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi dell'IVASS.
9. Qualora l'IVASS riscontri la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all'annullamento della prova dallo stesso sostenuta.
10. Ogni variazione di recapito dovrà essere tempestivamente comunicata all'IVASS, mediante posta elettronica, all'indirizzo “esame.intermediari@ivass.it”.
11. L'IVASS non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili all'Istituto stesso o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 3
(Cause di esclusione)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alla prova di idoneità i candidati che:
 - a) alla data di presentazione della domanda di ammissione non siano in possesso del requisito di cui all'articolo 1, comma 2;
 - b) il giorno dello svolgimento dell'esame di cui all'articolo 5 non esibiscano un documento di riconoscimento in corso di validità o rifiutino di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione.

Art. 4

(Articolazione della prova di idoneità)

1. La prova di idoneità consta di un esame scritto, articolato in un questionario a risposta multipla e a scelta singola.
2. L'esame per il Modulo assicurativo verte sulle materie di seguito elencate, avuto particolare riguardo agli argomenti indicati nella tabella A allegata al presente provvedimento:
 - a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall'Istituto;
 - b) disciplina della previdenza complementare;
 - c) disciplina dell'attività di agenzia e di mediazione;
 - d) tecnica assicurativa (rami vita e danni);
 - e) disciplina della tutela del consumatore;
 - f) nozioni di diritto privato;
 - g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare.
3. L'esame per il Modulo riassicurativo verte sulle materie di seguito elencate, avuto particolare riguardo agli argomenti indicati nella tabella B allegata al presente provvedimento:
 - a) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione;
 - b) tecnica riassicurativa.
4. L'esame per il Modulo assicurativo e riassicurativo verte sulle materie di cui ai commi 2 e 3.

Art. 5

(Data e luogo dell'esame)

1. La data, il luogo e l'orario dell'esame sono comunicati entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° Serie Speciale "Concorsi ed Esami". Entro lo stesso termine e con le stesse modalità - qualora per motivi organizzativi non sia possibile determinare data, luogo e orario di svolgimento dell'esame - viene indicata la Gazzetta Ufficiale sulla quale tale avviso viene successivamente pubblicato. Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano necessario rinviare lo svolgimento della prova scritta dopo la pubblicazione dell'avviso, la notizia del rinvio e la comunicazione della data, del luogo e dell'orario dell'esame viene prontamente diffusa mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Tali comunicazioni assumono valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
2. Le suddette informazioni sono rese disponibili anche sul sito internet dell'IVASS, all'indirizzo www.ivass.it. L'IVASS non assume responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte riguardanti l'esame da parte di fonti non autorizzate.

Art. 6

(Svolgimento dell'esame)

1. I candidati, i quali non siano stati esclusi dalla prova di idoneità ai sensi dell'articolo 3, sono ammessi a sostenere l'esame e sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'orario stabiliti ai sensi dell'articolo 5.

2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento dell'esame è comunicato dalla Commissione prima del suo inizio.
3. Per lo svolgimento dell'esame non è ammessa la consultazione di testi, vocabolari o dizionari, né l'utilizzo di telefoni cellulari, calcolatrici e altri supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. L'inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento dell'esame, comporta l'immediata esclusione del candidato dalla prova.
4. L'esame è corretto in forma anonima, esclusivamente con l'ausilio di tecnologia informatica e si intende superato dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi (60/100). I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa, errata o multipla sono comunicati prima dell'inizio della prova.

Art. 7
(Esito dell'esame)

1. L'esito dell'esame è reso disponibile per ciascun candidato mediante accesso al sito internet dell'IVASS, previo inserimento delle credenziali personali assegnate durante la fase di registrazione di cui all'articolo 2. Tale modalità di comunicazione assume il valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
2. L'IVASS rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio sito internet, la data a far tempo dalla quale ciascun candidato potrà, con tali mezzi, acquisire conoscenza dell'esito dell'esame.

Art. 8
(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata dall'IVASS con proprio provvedimento, una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione. Nel provvedimento viene altresì nominato un supplente per ciascuna delle categorie di componenti di cui al comma 2.
2. La Commissione è composta da:
 - a) due dirigenti dell'IVASS, di cui uno con funzioni di Presidente;
 - b) due funzionari dell'IVASS;
 - c) due docenti universitari in una delle seguenti discipline:
 - diritto privato;
 - diritto civile;
 - diritto commerciale;
 - diritto delle assicurazioni.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell'IVASS.
4. Il Presidente della Commissione esaminatrice, ove necessario in ragione delle esigenze di celerità connesse al numero dei candidati, può suddividere la Commissione in due sottocommissioni, ciascuna composta da un funzionario dell'IVASS e da un docente universitario, attribuendo funzioni di Presidente della sottocommissione al secondo membro dirigente dell'IVASS. Il Presidente della Commissione ripartisce tra le due sottocommissioni i compiti assegnati alla Commissione per l'espletamento della prova.

Art. 9

(Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati)

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che i dati personali sono raccolti e conservati presso l'IVASS e sono trattati anche in forma automatizzata ai soli fini dell'espletamento della prova di idoneità e per l'assolvimento delle finalità ad essa connesse.
2. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi nn. 104/1992 e 68/1999 e dal D.P.R. n. 487/1994.
3. I dati di cui ai precedenti commi possono essere gestiti da soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura di concorso e comunicati ad altre amministrazioni pubbliche ai fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
5. Titolare del trattamento è l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, via del Quirinale n. 21, Roma.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito dell'IVASS all'indirizzo www.ivass.it.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Modulo assicurativo

Dettaglio delle materie

1. Diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall'Istituto

1.1. Normativa primaria contenuta nel Codice Civile e nel Codice delle Assicurazioni private (CAP)

- Classificazione dei rami assicurativi
- Impresa di assicurazione:
 - condizioni di accesso all'attività (imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica, in uno Stato membro, in uno Stato terzo);
 - condizioni di esercizio dell'attività;
- Contratto di assicurazione:
 - definizione e caratteri;
 - soggetti (contraente, assicurato, beneficiario, assicurazione in nome altrui, per conto di terzi, a favore di terzi);
 - rischio (dichiarazioni inesatte o reticenti; inesistenza e cessazione del rischio; aggravamento e diminuzione del rischio; rischi assicurabili; delimitazioni del rischio);
 - premio e mancato pagamento del premio;
 - durata del contratto;
 - documentazione contrattuale;
 - prescrizione in materia assicurativa
- Vigilanza nel settore assicurativo e riassicurativo:
 - finalità;
 - destinatari;
 - funzioni e poteri dell'IVASS;

1.2. Normativa secondaria - Regolamenti

- Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 concernente gli obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti r.c.auto di cui al titolo XIV (vigilanza sulle imprese e sugli intermediari) capo I (disposizioni generali) nonché la disciplina relativa all'attestazione sullo stato del rischio di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), capo II (esercizio dell'assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 – Codice delle assicurazioni;
- Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
- Regolamento ISVAP n. 9 del 14 novembre 2007 recante la disciplina dell'uso di denominazione assicurativa ai sensi dell'articolo 308, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
- Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina del certificato di assicurazione, del contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) capo I (obbligo di assicurazione) e capo IV (procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;

- Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
- Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 concernente la procedura di presentazione dei reclami all'ISVAP di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese e degli intermediari di assicurazione;
- Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009 recante la disciplina delle polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento di cui all'articolo 41, comma 2, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
- Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione di cui agli articoli 183 e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
- Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;
- Regolamento IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013 concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- Regolamento IVASS n. 2 dell'8 ottobre 2013 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari;
- Regolamento IVASS n. 5 del 21 luglio 2014 concernente disposizioni attuative circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014 concernente la disciplina dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
- Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015 concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela;

2. Disciplina della previdenza complementare:

- Principali forme pensionistiche complementari
- Fondi pensione:
 - fondi aperti e fondi chiusi;
 - modalità di adesione ai fondi pensione e regole di comportamento.

3. Disciplina dell'attività agenziale e di mediazione:

- Accesso all'attività di intermediazione assicurativa (requisiti di iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi e nell'Elenco annesso, cancellazione, reinscrizione, Fondo di Garanzia dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi)
- Esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa:
 - obblighi di comunicazione;
 - regole di comportamento (separazione patrimoniale, doveri e responsabilità verso gli assicurati, informazione precontrattuale, contributo di vigilanza);
 - distribuzione di contratti da parte degli iscritti in Sezione D;

- utilizzo di addetti operanti all'esterno/all'interno dei locali dell'intermediario iscritto in sezione A, B o D;
- contratti di assicurazione a distanza; collocamento di forma pensionistiche complementari, reti di vendita *multilevel marketing*
- disciplina antiriciclaggio;
- Sanzioni pecuniarie e disciplinari
- Contratto di agenzia disciplinato dal codice civile
- Contratto di agenzia di assicurazioni
- Contratto di mediazione disciplinato dal codice civile
- Contratto di mediazione assicurativa.

4. Tecnica assicurativa:

- assicurazione contro i danni:
 - interesse e valore (valore assicurabile, valore assicurato e valore a nuovo, sottoassicurazione e sopra assicurazione, massimali);
 - sinistro e danno (obblighi di avviso e salvataggio, scoperto, franchigia relativa e assoluta, risarcimento, liquidazione e pagamento dell'indennità, surroga dell'assicuratore);
- rami danni:
 - rami infortuni e malattia (caratteristiche, somma assicurata, denuncia e gestione del sinistro, principali tipologie di coperture assicurative);
 - ramo responsabilità civile per rischi diversi (caratteristiche, principali tipologie di coperture assicurative, con particolare riferimento alla responsabilità civile professionale);
 - assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli a motore e natanti (caratteristiche, documenti assicurativi, formule tariffarie, risarcimento del danno, prescrizione);
 - rami incendio e furto (caratteristiche, valutazione e determinazione del rischio, sinistro e danno, obblighi in caso di sinistro, principali tipologie di coperture assicurative);
 - rami credito e cauzioni (caratteristiche, crediti assicurabili, procedura di affidamento, polizze fideiussorie, principali tipologie di coperture assicurative);
 - rami assistenza e tutela legale (caratteristiche, obbligo di avviso e gestione del sinistro principali tipologie di coperture assicurative);
- assicurazioni vita:
 - assicurazioni caso vita, caso morte e miste;
 - assicurazione sulla vita di un terzo e assicurazione per conto di terzi;
 - assicurazione a favore di terzi;
 - riduzione, riscatto e prestito su polizza;
 - indicizzazione e rivalutazione;
 - prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione (unit linked, index linked e polizze di capitalizzazione).

5. Nozioni di disciplina della tutela del consumatore (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo):

- soggetti (professionista, consumatore e associazione di consumatori);
- educazione, informazione e pubblicità;
- rapporto di consumo.

6. Nozioni di diritto privato:

- soggetti del rapporto giuridico: persona fisica e persona giuridica;
- obbligazioni:
 - elementi del rapporto obbligatorio;
 - modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio;
 - adempimento, inadempimento e modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento;
 - obbligazioni pecuniarie, alternative, solidali, divisibili e indivisibili;
- contratti:
 - nozione e classificazioni;
 - elementi essenziali ed accidentali;
 - conclusione del contratto;
 - efficacia e validità;
 - invalidità, inefficacia, rescissione e risoluzione;
- la rappresentanza;
- responsabilità contrattuale;
- responsabilità extracontrattuale.

7. Nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare:

- imposte sulle assicurazioni: oggetto dell'imposta, soggetto passivo;
- trattamento fiscale dei premi e delle prestazioni assicurative;
- regime tributario delle forme pensionistiche complementari.

Tabella B

Modulo riassicurativo

Dettaglio delle materie

1. Disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione

- Natura, funzione e effetti del ricorso alla riassicurazione
- Impresa di riassicurazione:
 - condizioni di accesso all'attività
 - condizioni di esercizio dell'attività
- Contratto di riassicurazione:
 - definizione e caratteri
 - soggetti
 - rischio e interesse
 - formazione del contratto
 - diritti ed obblighi del riassicurato e del riassicuratore
- Distinzione tra riassicurazione e coassicurazione
- Tipologie riassicurative per la gestione dei rischi
- Disciplina di settore:
 - circolare ISVAP n. 574 D del 23 dicembre 2005;
 - Regolamento n. 33 del 10 marzo 2010 concernente l'accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione di cui ai Titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.

2. Tecnica riassicurativa

- Riassicurazione attiva e passiva
- Limiti di conservazione
- Trattati facoltativi: specificità
- Trattati obbligatori proporzionali: specificità
- Trattati obbligatori non proporzionali: specificità
- Altre tipologie di trattati
- Contabilità nella riassicurazione: nozioni di base e documentazione contabile
- Intermediario di riassicurazione: caratteristiche, ruolo, funzioni e obblighi.

Provvedimento n. 55 del 27 dicembre 2016

Limiti per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all'articolo 3 del provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, come modificato dal provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal D.P.R. 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l'articolo 13 rubricato "Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto";

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

VISTO il Provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, disciplinante il criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito della procedura di risarcimento diretto regolata dall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell'articolo 29 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il Provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016, recante "Modifiche ed integrazioni al Provvedimento IVASS n. 18";

CONSIDERATO che il Provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, all'articolo 5, comma 1, attribuisce all'IVASS il compito di fissare i limiti per il calcolo delle compensazioni di cui alla gestione CARD-CID;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 2 del citato articolo 5, l'IVASS rende noti i suddetti limiti, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente quello di riferimento, con Provvedimento pubblicato sul proprio sito internet;

DISPONE

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente Provvedimento ha ad oggetto la fissazione, per i sinistri accaduti nell'esercizio 2017, dei limiti per il calcolo dei valori degli incentivi e delle penalizzazioni di cui alla gestione CARD-CID, ai sensi degli articoli 3 e 5 del Provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016 (di seguito: Provvedimento n. 18).

Art. 2

(Soglie minime dei premi raccolti)

1. Le imprese integrano le compensazioni dei pagamenti per i sinistri accaduti nell'esercizio 2017 che avvengono ai sensi dell'art.13 del D.P.R. 18 luglio 2006 con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del Provvedimento n. 18 se nel suddetto esercizio contabilizzano premi, al lordo delle cessioni in riassicurazione, in misura superiore a:
 - a) 5 milioni di euro per la macroclasse "ciclomotori e motocicli";
 - b) 40 milioni di euro per la macroclasse "autoveicoli".
2. Entro il 31 maggio 2017, l'IVASS comunica alla Stanza di Compensazione, distintamente per le macroclassi "ciclomotori e motocicli" e "autoveicoli", l'elenco delle imprese che hanno raggiunto le soglie minime di raccolta premi di cui al comma 1.

Art. 3

(Misura dei percentili)

1. I percentili utilizzati per la determinazione dell'importo minimo e di quello massimo dei sinistri da includere nel calcolo sono i seguenti:
 - a) per la macroclasse "ciclomotori e motocicli" il percentile minimo è il 10° e quello massimo è il 98°;
 - b) per la macroclasse "autoveicoli" il percentile minimo è il 10° e quello massimo è il 98°.

Art. 4

(Differenziali percentuali massimi tra incentivi e penalizzazioni)

1. Per la macroclasse "ciclomotori e motocicli", il valore massimo dei differenziali percentuali tra incentivi e penalizzazioni (delta) è stabilito come segue:
 - a) variabile "costo medio dei sinistri subiti": delta pari al 9% sia per i danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate sia per le lesioni al conducente;

- b) variabile "dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti": delta pari al 7%;
 - c) variabile "velocità di liquidazione dei sinistri subiti": delta pari al 5%.
2. Per la macroclasse "autoveicoli", il valore massimo dei differenziali percentuali tra incentivi e penalizzazioni (delta), è stabilito come segue:
- a) variabile "costo medio dei sinistri subiti": delta pari al 8% sia per i danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate sia per le lesioni al conducente;
 - b) variabile "dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti": delta pari al 6%;
 - c) variabile "velocità di liquidazione dei sinistri subiti": delta pari al 4%.

Art. 5 (Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento, pubblicato sul sito internet dell'IVASS, entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS)

2.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 0228541/16 del 7 dicembre 2016

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'assunzione del controllo totalitario di Old Mutual Wealth Italy S.p.A. da parte di Cinven Capital Management (V) General Partner Limited, per il tramite di Ergo Previdenza S.p.A

Con istanza presentata in data 7 settembre 2016 Cinven Capital Management (V) General Partner Limited ed Ergo Previdenza S.p.A. hanno chiesto di essere autorizzate, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, ad assumere la partecipazione di controllo, rispettivamente indiretta e diretta, nel capitale sociale di Old Mutual Wealth Italy S.p.A..

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 68 del richiamato decreto legislativo, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione all'assunzione del controllo dell'impresa in argomento.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Cinven Capital Management (V) General Partner Limited ad assumere, per il tramite di Ergo Previdenza S.p.A., il controllo di Old Mutual Wealth Italy S.p.A.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento n. 0229163/16 del 7 dicembre 2016

Accertamento della sussistenza dei requisiti per qualificare SLP –Assicurazioni Spese Legali Peritali e Rischi Accessori S.p.A. come "impresa di assicurazione locale", ai sensi degli articoli 51-ter e 51-quater del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e degli articoli 3 e 6 del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016. Provvedimento.

Si fa riferimento all'istanza presentata in data 21 settembre 2016 con cui codesta società ha richiesto, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016, di essere qualificata come impresa di assicurazione locale.

All'esito dell'istruttoria condotta dallo scrivente Istituto, si accerta che sussistono in capo all'impresa istante i requisiti per essere qualificata come impresa di assicurazione locale di cui agli articoli 51-ter e 51-quater del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e agli articoli 3 e 6 del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016.

In considerazione di ciò, si provvederà all'iscrizione di codesta società nell'albo delle imprese di assicurazione, alla sezione «Imprese locali di cui al Titolo IV, Capo II, del Codice delle Assicurazioni private», ai sensi dell'articolo 51-bis, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 23, comma 2, del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento n. 0236888/16 del 20 dicembre 2016

Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 12 del Regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015 per l'acquisizione della partecipazione di controllo nella costituenda società Generali Panama S.A.. Provvedimento.

Con lettera del 2 novembre 2016 Assicurazioni Generali S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione all'acquisizione in via diretta della partecipazione di controllo totalitario nel capitale sociale della costituenda società Generali Panama S.A..

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria ed accertato che da detta operazione non deriva pericolo per la stabilità dell'impresa né emergono elementi di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'impresa e del gruppo, si autorizza Assicurazioni Generali S.p.A., ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 12 del Regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015, ad assumere la partecipazione di controllo nel capitale sociale della costituenda società Generali Panama S.A..

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0237415/16 del 21 dicembre 2016

Bene Assicurazioni S.p.A. – Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni 1) Infortuni, 2) Malattia, 3) Corpi di veicoli terrestri, 7) Merci trasportate, 8) Incendio ed elementi naturali, 9) Altri danni ai beni, 10) Responsabilità civile autoveicoli terrestri, 12) Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 13) Responsabilità civile generale, 15) Cauzione, 16) Perdite pecuniarie di vario genere, 17) Tutela legale, 18) Assistenza, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento.

Con comunicazione del 9 agosto 2016, integrata da ultimo in data 13 dicembre 2016, la società Bene Assicurazioni S.p.A. ha richiesto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni di cui all'oggetto.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi degli artt. 13 e 14 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e degli artt. 15 e 16 del Regolamento Isvap n. 10 del 2 gennaio 2008, la sussistenza dei requisiti stabiliti per il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi della suindicata normativa, Bene Assicurazioni S.p.A. all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni 1) Infortuni, 2) Malattia, 3) Corpi di veicoli terrestri, 7) Merci trasportate, 8) Incendio ed elementi naturali, 9) Altri danni ai beni, 10) Responsabilità civile autoveicoli terrestri, 12) Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 13) Responsabilità civile generale, 15) Cauzione, 16) Perdite pecuniarie di vario genere, 17) Tutela legale, 18) Assistenza, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

2.3 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento n. 0226634/16 del 5 dicembre 2016

Net Insurance Life S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento.

Con comunicazione del 2 novembre 2016 Net Insurance Life S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi in data 27 ottobre 2016 e ha chiesto l'approvazione della modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale.

La modifica statutaria consegue all'esecuzione dell'aumento del capitale sociale a pagamento da 10 milioni di euro a 15 milioni di euro deliberato dalla suindicata assemblea straordinaria.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0241445/16 del 28 dicembre 2016

Amissima Assicurazioni S.p.A.- Modifiche statutarie. Provvedimento.

Con comunicazione del 5 dicembre 2016, Amissima Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 29 novembre 2016 e ha chiesto l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate.

Le modifiche statutarie riguardano, tra l'altro, la riformulazione dell'oggetto sociale (art. 4) e l'eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni (art. 5). Le restanti modifiche attengono alle norme di funzionamento dell'impresa in un'ottica di semplificazione.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS)

Provvedimento n. 0241446/16 del 28 dicembre 2016

Amissima Vita S.p.A.- Modifiche statutarie. Provvedimento.

Con comunicazione del 5 dicembre 2016, Amissima Vita S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 29 novembre 2016 e ha chiesto l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate.

Le modifiche statutarie riguardano, tra l'altro, la riformulazione dell'oggetto sociale (art. 4), la riduzione del capitale sociale da euro 124.878.689,00 a euro 50.431.778,28 con contestuale costituzione di una riserva patrimoniale disponibile ed eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni (art. 5). Le restanti modifiche attengono alle norme di funzionamento dell'impresa in un'ottica di semplificazione.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS)

3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 449 del 1 dicembre 2016	Relazione sui conti annuali dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali relativi all'esercizio finanziario 2015 corredata dalla risposta dell'Autorità.
C 459 del 9 dicembre 2016	Parere della Banca Centrale Europea del 12 ottobre 2016 su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la direttiva 2009/10/CE.
C 466 del 14 dicembre 2016	Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8295 – AXA/ATP/Target).
L 340 del 15 dicembre 2016	Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione del 4 ottobre 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale.
L 341 del 15 dicembre 2016	Decisione del Comitato Misto SEE n. 171/2015 dell'11 giugno 2015 che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE integrando il regolamento (UE) n. 1361/2014 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 per quanto riguarda gli IFRS 3 e 13 e il Principio contabile internazionale (IAS) 40; il regolamento (UE) 2015/28 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 per quanto riguarda gli IFRS 2, 3 e 8 e i Principi contabili internazionali (IAS) 16, 24 e 38 e il regolamento(UE) 2015/29 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) . 1606/2002 per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 19.

C 467 del 15 dicembre 2016	Sentenza della Corte EFTA del 27 ottobre 2015 nella causa E- 11/15 Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d'Islanda per mancata attuazione della Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.
C 468 del 15 dicembre 2016	Risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sul quadro di risanamento e risoluzione delle crisi per le istituzioni finanziarie diverse dalle banche.
L 342 del 16 dicembre 2016	Direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio del 6 dicembre 2016 che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio.
C 474 del 17 dicembre 2016	Provvedimenti di risanamento Decisione relativa a provvedimenti di risanamento nei confronti di International Life, Life Insurance SA (Società di assicurazioni spa – comparto vita) <i>[Pubblicazione ai sensi dell'articolo 271 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]</i> .
L 354 del 23 dicembre 2016	Regolamento (UE) 2016/2340 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati per quanto riguarda la data di applicazione.
L 354 del 23 dicembre 2016	Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP).
C 487 del 28 dicembre 2016	Parere del Comitato economico e sociale europeo su "La posizione del CESE su alcune questioni specifiche fondamentali sollevate nel quadro dei negoziati sul Partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)".

5. ALTRE NOTIZIE

5.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione della fusione per incorporazione con conseguente trasferimenti dei portafogli, ivi inclusi eventuali contratti per i rischi situati in Italia, di Raiffeisen Versicherung AG, Salzburger Landesversicherung AG e Finance Life Lebensversicherung AG a Uniqua Österreich Versicherungen AG, tutte con sede in Austria.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza austriaca ha comunicato l'approvazione della fusione per incorporazione e conseguente trasferimenti dei portafogli assicurativi, ivi inclusi eventuali contratti per i rischi situati in Italia, da "Raiffeisen Versicherung AG, Salzburger Landesversicherung AG e Finance Life Lebensversicherung AG" a "Uniqua Österreich Versicherungen AG", tutte con sede in Austria, con effetto 1° ottobre 2016.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia, da Atradius Credit Insurance N.V. (ACI) con sede in Olanda a Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución (CyC), con sede in Spagna, che ha contestualmente variato la propria denominazione in Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza olandese ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia, da "Atradius Credit Insurance N.V." (ACI), con sede in Olanda, a "Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución (CyC)" con sede in Spagna, che ha contestualmente variato la propria denominazione in Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros", con effetto 30 dicembre 2016.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

Comunicazione del trasferimento di parte del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Phoenix Life Limited a ReAssure Limited, entrambe con sede nel Regno Unito.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito, Prudential Regulation Authority, ha comunicato l'approvazione del trasferimento di parte del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Phoenix Life Limited a ReAssure Limited, entrambe con sede nel Regno Unito, con effetto 31 Dicembre 2016.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia, da Aviva Annuity UK Limited a Aviva Life & Pensions UK Limited entrambe con sede nel Regno Unito.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza inglese ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia, da "Aviva Annuity UK Limited" a "Aviva Life & Pensions UK Limited", entrambe con sede nel Regno Unito, con effetto 1° gennaio 2017.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

